
Rossella Cancila

MERUM ET MIXTUM IMPERIUM
NELLA SICILIA FEUDALE

Il diritto di amministrare la giustizia sui propri vassalli era, in termini politici e sociali, il privilegio sicuramente più rilevante di cui godeva la maggior parte dei feudatari siciliani. Derivava loro dalla concessione del *mero e misto imperio*: il *misto imperio* corrispondeva alla bassa giustizia, «cioè [al] diritto di comminare lievi pene corporali infra relegazione e pena pecuniaria fino ad onze quattro», poi sette; mentre il *mero imperio* consisteva nell'«habere gladii potestatem ad puniendum facinorosos morte, exilio et relegatione»¹. Esso comunque non era – come meglio si chiarirà in seguito – inerente al feudo, perché trattandosi di una regalia (*potestà esecutrice*), la sua concessione doveva risultare espressamente dalle clausole dell'investitura.

L'esercizio della giurisdizione civile e criminale consentiva al feudatario un forte controllo del territorio e della popolazione, perché gli conferiva tutta una serie di prerogative che si definirono e ampliarono nel corso dei secoli e che non di rado entravano in conflitto con altre competenze giurisdizionali, che continuavano a insistere all'interno dello stesso territorio. La feudalità è del resto solo un corpo, seppur assai rilevante, dello stato giurisdizionale in cui nei secoli dell'età moderna si organizzava la pratica di governo, caratterizzata da una tensione continua tra tendenza alla concentrazione dei poteri da parte del sovrano e partecipazione al governo del territorio della pluralità di soggetti collettivi in esso presenti. Il diritto, pur tendendo a essere comune, tuttavia non era ancora unico, capace cioè di abrogare i diritti particolari; anzi, la distanza tra la teoria giuridica – che proprio tra Quattro e

È parte di un ampio studio in corso sulla politica antif feudale del viceré Caracciolo in Sicilia negli anni Ottanta del Settecento. La ricerca si inserisce in un PRIN 2007. Abbreviazioni utilizzate: Asp = Archivio di Stato di Palermo; Pr = Protonotario del Regno.

¹ Cfr. la celebre definizione di Ulpiano, *Digesto* 2,1,3. Sull'argomento, cfr. D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia. Storia e diritto pubblico*, Tipografia di Francesco Lao, Palermo 1847, p. 179; A. Italia, *La*

Sicilia feudale, Società anonima editrice Dante Alighieri, Genova-Roma-Napoli, 1940, p. 378. G. B. Rocchetti chiarisce che «poiché si dicono *Baroni* in Italia tutti i feudatari con giurisdizione, così anche nel nostro Regno sotto la voce generale *Baroni* s'intendono tutti i feudatarii, che amministrano giurisdizione; tanto se avessero vassallaggio, quanto se non ne avessero» (G. B. Rocchetti, *Diritto feudale comune e sicolo*, Filippo Barravecchia, Palermo, 1805, p. 131).

Cinquecento giungeva alla definizione di un quadro di riferimento destinato a mantenersi sostanzialmente per tutto il Settecento – e pratica di usi, procedure e abusi rappresenta in Sicilia come anche nel Mezzogiorno d'Italia una costante². D'altra parte, il potere pubblico (*imperium*), pur operando sempre più con riferimento al territorio nel suo insieme, si avvaleva delle giurisdizioni come canali di intervento su realtà territoriali complesse e plurali, limitandosi prevalentemente all'accertamento di illeciti, all'applicazione di sanzioni, alla composizione di conflitti³. Ancora nei secoli dell'età moderna «*imperium* e *iurisdictio*, per quanto intellettualmente distinti, non possono andare concretamente disgiunti nella realtà effettuale⁴». La vocazione pluralistica costituisce insomma il tratto distintivo dello stato giurisdizionale,

nel senso che chi governa al centro è sempre costretto a presupporre l'esistenza di una fitta schiera di soggetti, dalle città alle comunità rurali, dagli ordinamenti ecclesiastici alle corporazioni, ben lungi dal poter essere considerati mere 'sezioni' dell'intero e il cui contributo attivo è anzi necessario proprio per esercitare il governo del territorio medesimo⁵.

In tale contesto, caratterizzato dall'intreccio delle giurisdizioni e dal pluralismo dei fori – tipico per altro del sistema europeo – la feudalità, custode comunque gelosa delle proprie prerogative, non va vista necessariamente come un corpo antagonistico, in potenziale *collisione* con lo stato, ma anche come parte dell'amministrazione nello stato giurisdizionale, in potenziale *collusione* con esso, canale di attuazione della giustizia regia e soggetto attivo nel governo del territorio⁶. Nel Settecento, com'è noto, questo impianto sarà messo in discussione, incrinandosi progressivamente nel corso del secolo, a favore di una visione semplificata della società e dell'affermazione di un modello in cui i protagonisti emergenti sono ormai lo stato e l'individuo: tra essi uno «spazio enorme e vuoto»⁷.

² Cfr. A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 81.

³ Cfr. M. Fioravanti, *Stato e costituzione*, in Id. (a cura di), *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 7-9; L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione*, ivi, p. 68.

⁴ L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione* cit., p. 66. Sull'argomento,

cfr. anche A. De Benedictis, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 265-266, 271-272.

⁵ M. Fioravanti, *Stato e costituzione* cit., p. 8.

⁶ A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna* cit., pp. 45-53.

⁷ L'espressione di Tocqueville è ripresa da L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione* cit., p. 72.

1. Le prime concessioni

In origine, sotto i Normanni, in Sicilia la giurisdizione feudale era generalmente ristretta alla sola sfera civile, quella amministrata cioè dal baiulo a livello locale⁸, mentre l'esercizio di quella penale «era regalia ed ai dritti di maestà riserbato» e affidato per conto del sovrano agli *iusticiarii*, anche se in alcune signorie sin dall'epoca del conte Ruggero la giurisdizione criminale risulta però data in concessione⁹. Anche le curie baiulari, tanto quelle demaniali quanto quelle baronali, avevano però limitati compiti di ordine penale, quali il diritto di arrestare chi delinquesse e di istruire le cause di minore importanza.

L'assetto amministrativo e giurisdizionale del regno fu perfezionato dall'imperatore Federico II, che procedette a una significativa riforma giudiziaria tanto nei luoghi demaniali, quanto in quelli sottoposti a giurisdizione feudale¹⁰. Gli interventi federiciani dalle disposizioni di Capua (1220) a quelle di Melfi (1231) furono tesi a implementare le aree di diretto intervento finanziario e giurisdizionale pubblico a vantaggio della monarchia e a ridefinire il rapporto tra la Corona e i concessionari di aree territoriali di carattere feudale. In relazione alla giurisdizione criminale furono costituite due ampie circoscrizioni (*provincie* o *regiones*), delimitate in misura equivalente dal corso del fiume Salso, affidate a funzionari detti maestri giustizieri, ai quali furono riservate le *causae capitales*,

⁸ Il baiulo cittadino, che era assistito da uno o più giudici di nomina regia annuale, e da notai perpetui, aveva «facoltà di tassare le mercedi, punire le frodi dei venditori, dar mandato di non offendere alcuno, giudicare sulle questioni per danni nei campi». Al di sopra del baiulo per l'amministrazione della rendita e della giustizia civile erano i camerari provinciali, che – coadiuvati da tre giudici e un notaio – ricevevano gli appelli delle sentenze dei baiuli e giudicavano in prima istanza le cause più gravi, quelle dei castellani e quelle non feudali tra fisco e privati (cfr. R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, Palermo, 1831, vol. I, lib. 1, cap. 3, pp. 118; lib. 2, cap. 2, p. 306; V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, Palermo 1866, libro II, p. 201 (ristampa anastatica Arnaldo Forni editore, Sala bolognese, 1991). Sul baiulo, cfr. B. Pasciuta, voce «Baiulus», in AA.VV., *Federico II. Enciclopedia Federi-*

ciana, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, vol. 1 (2005), pp. 139-140; e anche Ead., *Scritture giudiziarie e scritture amministrative: la cancelleria cittadina a Palermo nel secolo XIV*, «Reti Medievali Rivista», IX - 2008/1 (on line su www.retimedievali.it).

⁹ R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 2, cap. 6, pp. 488, 490.

¹⁰ Cfr. sull'argomento V. D'Alessandro, P. Corrao, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in G. Chittolini e D. Willoweit (a cura di), *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 395-444, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali»; e B. Pasciuta, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis*, in «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», XLV/2 (1998), pp. 363-412, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali».

latrocinia scilicet, magna furta, fracturae domorum, insultus excogitati, incendia, incisiones arborum fructiferarum et vitium, vis mulieribus illata, duella, crimina Maiestatis, arma molita, defensae impositae et contemptae ab aliis, vel pro aliis ab eisdem: et generaliter omnia, de quibus convicti poenam sui corporis vel mutilationem membrorum sustinere deberent¹¹;

ma anche quelle civili in assenza dei baiuli, cui spettava di norma – come si è detto – l'esercizio della giustizia civile e l'amministrazione locale fin dall'epoca normanna. Supremo organo di giurisdizione ordinaria era la Magna Regia Curia (Gran Corte), istituzione, itinerante, composta dal Maestro Giustiziere e tre o quattro giudici giuristi assistiti da un maestro notaro, alla quale fu concessa competenza d'appello in materia civile e criminale contro le decisioni dei giudici locali regi e baronali, competenza esclusiva per i reati di lesa maestà e per le cause feudali, e ampi compiti di vigilanza¹².

Al fine di evitare i gravi abusi perpetrati nell'esercizio della giustizia criminale, Federico II sottolineò con forza che il mero imperio spettava al sovrano («merum imperium celsitudinis nostrae spectare») e non solo proibì a prelati, conti, baroni e militi – pena la confisca del vassallaggio («totius terrae suae publicatione mulctamus») – di esercitare o demandare ad altri l'ufficio di giustiziere nelle loro terre, ma volle anche che ricorressero invece unicamente a maestri giustizieri provinciali nominati dal sovrano («ab excellencia nostra statutis»), il solo al quale era riservata la loro creazione¹³. Insomma,

nella costituzione sveva fu vie più autorizzato un principio del dritto normanno, per cui la giurisdizione criminale non poteva considerarsi come ufficio inerente alla concessione della signoria, che esso riguardava solamente la persona, cui era stato accordato, e non già qualunque patrimonio feudale, che si possedesse¹⁴.

In definitiva si stabiliva il principio che solo la Magna Curia e i suoi giustizieri potessero esercitare l'alta giustizia nei luoghi del demanio

¹¹ *Constitutiones Regni Siciliae*, I, tit. 44. Cfr. anche R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 4, cap. 2, p. 323.

¹² Sul funzionamento della Magna Regia Curia, cfr. A. Baviera Albanese, *L'ufficio di Consultore del Viceré nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del sec. XVI in Sicilia*, in Ead., *Scritti minori*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1992, pp. 115-120; A. Romano, *La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia*, in A. Wijffels (ed.), *Case Law in the making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law*

Reports, vol. I, *Essays*, Duncker & Humblot, Berlin, 1997, pp. 111-161; B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedioevale*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 47-51. Già nelle costituzioni di Federico II era previsto che alcune questioni potessero essere rimesse alla coscienza del sovrano.

¹³ *Constitutiones Regni Siciliae*, I, tit. 49. Cfr. anche R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 3, cap. 4, p. 96.

¹⁴ R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 3, cap. 4, p. 97.

come in quelli soggetti ai baroni, mentre la sfera civile rimaneva affidata a baiuli e camerari. La maggior parte dei conflitti confluiva così entro un sistema pubblico unitario, ma non necessariamente monolitico, con l'intento di esercitare un più efficace controllo sulle diverse articolazioni che costituivano l'apparato giudiziario, e che operavano a livello locale, grazie a una struttura gerarchica e piramidale, che dal sovrano arrivava fino ai magistrati locali¹⁵. Il potere ampio riposto nelle mani dei magistrati fu infatti bilanciato da un più severo controllo cui essi furono sottoposti nell'esercizio delle loro funzioni¹⁶.

Questo sistema venne riconfermato sostanzialmente anche in seguito, fino a quando Federico III d'Aragona (1296-1337), che pure si era espresso in direzione di un irrigidimento del sistema negando che potesse concedersi ad alcuno il mero imperio, di fatto però fu costretto dalle difficili circostanze in cui governò ad ampie concessioni in tema di giurisdizione criminale, che determinarono una rottura rispetto alla tradizione di intransigenza che risaliva a re Ruggero e a Federico II di Svevia¹⁷:

in somma ruinarono allora gli antichi ordini del re Ruggieri e dell'imperador Federigo, per cui ridotti i baroni tutti alla sola giurisdizion bajulare, era per sistema di costituzione la criminale in mano dei magistrati, che dal principe immediatamente e in ogni anno erano costituiti: che se nel dritto pubblico siciliano dei tempi normanni e svevi riputavasi quella un ufficio puramente personale e temporaneo, avvenne nei tempi aragonesi, che cominciossi per abuso a considerarla ancora come inerente ai feudi, e quasi una prerogativa ereditaria¹⁸.

In particolare, il mero e misto imperio, potente strumento di controllo sulla popolazione - che in passato aveva detenuto solo Ruggero Loria su Aci per concessione di Carlo II d'Angiò¹⁹ - era in prima istanza concesso a Blasco Alagona seniore su Naso e i suoi casali, a Guglielmo Raimondo Moncada I, conte di Augusta, e a Manfredi Chiaromonte, conte di Modica, tre dei più influenti esponenti dell'aristocrazia del tempo²⁰. Nella documentazione dell'epoca, secondo un for-

¹⁵ B. Pasciuta, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis* cit., pp. 363-412.

¹⁶ R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 3, cap. 4, pp. 98-106.

¹⁷ Ivi, lib. 4, cap. 4, pp. 429-430; D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia* cit., pp. 183-185.

¹⁸ R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 4, cap. 4, p. 433.

¹⁹ Il documento di concessione del mero e misto imperio a Ruggero Loria è ripor-

tato da R. Gregorio, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, 2 voll., Palermo, 1791-1792, II, pp. 522-523.

²⁰ V. D'Alessandro, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Manfredi, Palermo, 1963, pp. 55-56, 258. Profili di questi personaggi in A. Marrone, *Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390)*, «Quaderni-Mediterranea. Ricerche storiche», n. 1, Palermo 2006, *ad vocem* (on line sul sito www.mediterraneanearcherche.it).

mulario che sostanzialmente si ripete pur con qualche diversa sfumatura, viene sottolineato che il mero e misto imperio, «sive iurisdictionem civilem et criminalem», era dal sovrano concesso in perpetuo al feudatario e ai suoi eredi «ex uberiori munificentie nostre gratia speciali, quamquam non sit de nostro more», con la riserva tuttavia dell'appello alla Magna Curia («appellatione tamen nostre magne curie expresse reservata»)²¹. Si tratta dunque di un'esplicita volontà del sovrano («ex mera nostra voluntate concedimus ... ex certa nostra scientia ac nostro proprio motu et grata benignitate donamus»)²², di cui si sottolineava il carattere di eccezionalità («licet in concessionibus nostri generaliter vel specialiter hec concedere non fuerit moris nostri»)²³, o addirittura, nelle concessioni successive, di deroga rispetto al divieto fissato proprio da Federico III, come nel caso di Guido Ventimiglia, che nel 1361 ottenne la concessione da Federico IV d'Aragona su Malta per sé e i suoi eredi «de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum»²⁴.

Il feudatario che otteneva la concessione della giurisdizione criminale si avvaleva di un giustiziere locale (capitano) sottraendo ormai di fatto la propria baronia alla giurisdizione del giustiziere provinciale di nomina regia²⁵, mentre l'appello rimaneva riservato alla Magna Regia Curia, che utilizzava sin dall'età sveva commissari inviati nei vari luoghi del regno per istruire e compilare i processi per i reati più gravi²⁶. Federico III in effetti moltiplicò anche nelle università demaniali i capitani riservandosene l'elezione e «volle che da questi alla Gran Corte si portassero gli appelli, e non più ai giustizieri provinciali» i cui

²¹ Cfr. in particolare R. Gregorio, *Bibliotheca* cit., p. 521, per la concessione del mero e misto imperio a Blasco Alagona nel 1297. Sulla ricchezza delle formule di investitura seppure in riferimento a un periodo successivo insiste A. Cernigliaro, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli 1505-1557*, Jovene editore, Napoli, 1983, pp. 238 sgg.

²² Cfr., ad esempio, la concessione del mero e misto imperio all'infante Federico da parte di re Ludovico nel 1353 (ivi, p. 523).

²³ Cfr. ancora la concessione del mero e misto imperio a Ruggero Loria nel 1297 (ivi, p. 522).

²⁴ Ivi, p. 525. Il privilegio fa proprio riferimento al divieto di concedere il mero imperio: «per quam forte inhibitum esset concessionem fieri in eodem Regno nostro Sicilie meri imperii».

²⁵ Non è chiaro se nelle terre baronali il

capitano era nominato dal sovrano o poteva, come già accadeva per il baiulo in sede civile, essere scelto dal barone. Nel 1360, in epoca dunque successiva, Federico Chiaromonte, conte di Modica, nell'esercizio del mero imperio otteneva di poter «subrogare alios vice sua, fideles tamen, et fide dignos, de quibus sit merito confidendum» (Ivi, p. 526).

²⁶ R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 4, cap. 4, p. 434. Contro i commissari più volte i parlamenti nel corso del Quattrocento protestarono, chiedendone la limitazione dei poteri (A. Baviera Albanese, *L'ufficio di Consultore del Viceré* cit., p. 126): sempre più infatti i commissari regi amministravano la giustizia sostituendosi di fatto alle strutture ordinarie, oltrepassando i limiti fissati in sede normativa dalle disposizioni alfonsine (B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire* cit., p. 53).

poteri furono considerevolmente ridimensionati²⁷. Portò infatti a quattro le province su cui essi operavano, restringendo in questo modo il territorio di loro pertinenza, e vietò loro di avocare le cause delle curie locali demaniali e baronali della loro provincia, limitandone la giurisdizione. Rispetto alla giustizia civile stabilì invece che l'elezione del baiulo e dei giudici, che dovevano essere giusperiti, spettasse alle popolazioni locali secondo le stesse modalità fissate per quella degli ufficiali municipali, al di fuori di ogni ingerenza baronale²⁸: nel capitolo 57 del 1296 Federico aveva infatti stabilito che «barones et milites nullo modo se intromictere debeant de electione iudicum et aliorum officialium, eligendorum per universitas terrarum et locorum anno quolibet»²⁹.

Nelle città demaniali come anche in quelle baronali di fatto il capitano regio, nelle cui mani andava concentrandosi sempre più l'autorità giurisdizionale, finiva dunque col soppiantare il giustiziere provinciale. Si delineava una situazione di concorrenza e sovrapposizione di funzioni, che se non fu mai risolta in termini di diritto, sul piano pratico invece dava luogo a

una molteplicità di soluzioni empiriche, che vedevano o la coesistenza dei due funzionari, con la progressiva sottrazione al Giustiziere di Vallo della giurisdizione sul territorio delle città dove veniva insediato un Capitano, o l'assunzione da parte di un Capitano anche del titolo di Giustiziere relativamente all'area del territorio cittadino³⁰.

²⁷ V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale* cit., p. 204.

²⁸ Nell'età di Federico III accanto al baiulo e ai giudici che operavano a livello locale, non più come nel passato funzionari di nomina regia, ma ormai ufficiali elettivi, emerge un ufficio di origine più recente, la curia dei giurati la cui presenza a partire dal secondo decennio del Trecento si fa più regolare ovunque in Sicilia. Presenti tanto nelle città demaniali quanto nelle terre baronali già a partire dalla fine dell'età sveva, i giurati risultano eletti *de communi voto* sotto Carlo I in un documento del 1277: provvedimento poi di fatto revocato nel 1286 da Giacomo II, che invece ne proibisce l'elezione anche nelle terre ecclesiastiche, sino a quando nel 1324 Federico III non emana i *capitula iuratorum*, indirizzati a tutte le città del regno, provvedendo a una sostanziale ristrutturazione dell'ufficio rispetto al passato (cfr. E. Igor Mineo, *Città e società nel-*

l'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, Convegno di Studi, Palermo 1996, Società italiana per la Storia Patria, Palermo, pp. 118-124 e in particolare le note 27 e 40). Secondo Gregorio, in epoca sveva il diritto di confermare e autorizzare gli eletti spettava al sovrano nei luoghi demaniali e ai baroni in quelli feudali (R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 3, cap. 5, p. 119). Sul funzionamento della Corte pretoriana di Palermo, l'unica magistratura locale trecentesca di cui si sia conservata la documentazione, cfr. B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire* cit.

²⁹ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae*, 2 voll., Palermo, 1743 (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Rubbettino, Messina, 1999).

³⁰ V. D'Alessandro, P. Corrao, *Geografia amministrativa e potere sul territorio* cit.

I giustizieri provinciali erano destinati insomma a scomparire, mentre le circoscrizioni giudiziarie civili e criminali, fiscali, amministrative finivano col coincidere sempre più con i territori delle città. Il divieto di ingerenza aristocratica era d'altra parte nella realtà di difficile realizzazione per le molteplici influenze e interferenze nobiliari: si gettavano così le basi per l'affermazione di un sistema che avrebbe favorito in una fase di forte debolezza del potere monarchico il controllo sulle città di potenti e intraprendenti esponenti dell'aristocrazia, che grazie alla delega del potere regio riuscivano a occupare importanti cariche giurisdizionali e a svuotare di significato le cariche elettive locali³¹. La maggiore autonomia data alle città si traduceva dunque nella realtà in un elemento di forza per il baronaggio dotato di strumenti idonei ed efficaci a esercitare attraverso interferenze e ingerenze continue una influenza sempre maggiore sulle dinamiche che regolavano la vita politica e sociale a livello locale.

L'atteggiamento di sostanziale acquiescenza della nuova monarchia nei confronti dell'aristocrazia, del cui consenso e della cui fedeltà aveva bisogno, consentirono infatti a questa di controllare in modo sempre più capillare il territorio a danno del demanio, sia attraverso l'inf feudazione diretta sia attraverso l'assunzione nelle città demaniali di importanti cariche, concesse anche a vita, come quella di capitano della città o di castellano, «che garantivano al nobile di presentarsi alla città come figura eminente, al di sopra dell'oligarchia locale e lo dotavano delle caratteristiche del signore feudale: giurisdizione civile e criminale, anzitutto, ma anche diritti parziali o totali sulle rendite della fiscalità regia»³².

Emergeva già durante il regno di Federico III il vertice di un'aristocrazia sempre più forte, che si configurava come la struttura portante del potere in Sicilia, grazie alla occupazione delle più importanti cariche amministrative e politiche del regno, e che mostrava elevate capacità di porre in una condizione di sostanziale subordinazione la Corona³³. È soltanto la prima fase di un lungo processo di affermazione dell'aristocrazia che attraversa tutto il XIV secolo dominato da momenti di disordine e illegalità piuttosto diffusi³⁴. «Tutto fu baronia»:

³¹ Cfr. P. Corrao, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Liguori editore, Napoli, 1991, pp. 48-51.

³² V. D'Alessandro, P. Corrao, *Geografia amministrativa e potere sul territorio* cit.

³³ Si ricordi la concessione del capitolo *Volentes*, che consentiva la libera alienazione dei feudi, fatta salva la pari dignità dei contraenti, provvedimento

che incise in direzione del maggiore rafforzamento dell'aristocrazia (V. D'Alessandro, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'unità d'Italia*, Utet, Torino, 1989, pp. 70 sgg.).

³⁴ P. Corrao, *L'aristocrazia militare del primo Trecento: fra dominio e politica*, in *Federico III d'Aragona re di Sicilia* cit., pp. 82-84.

con questa espressione Rosario Gregorio sintetizza in modo efficace lo stato in cui Martino I trovò l'isola³⁵.

Con Martino I (1392-1409) si aprì una fase in cui il potere regio poté ristrutturarsi secondo nuove modalità, che non rispecchiavano più necessariamente gli orientamenti aristocratici, ma che anzi favorirono l'ascesa di quelle famiglie della piccola e media nobiltà che non aspiravano a contrastare le prerogative regie nel campo dell'amministrazione della giustizia, del potere militare e della direzione politica generale del regno³⁶. Nel quadro di un riordinamento giudiziario a carattere generale cui si accompagnò una grande espansione degli studi giuridici³⁷, re Martino si preoccupò di regolare in particolare l'uso e l'esercizio della giurisdizione feudale, ribadendo innanzi tutto nel Parlamento del 1398 la riserva regia della giustizia penale e il diritto di tutti i sudditi alla giustizia regia³⁸. Il capitolo X stabiliva in particolare che solo il sovrano «et sui officiales principales exercent merum imperium, et utantur suis jurisdictionibus e praesentibus» e che «a sententiis baronum appelletur ad Magnam Curiam, cui singuli oboedire debeant, sicut est de iure». Concetto questo ribadito nel capitolo XLVII, in cui però si ammetteva che «pro meliori expeditione iusticie et in eorum nobilitatis augmentum», ad alcuni conti, baroni e altri feudatari del Regno era stato concesso «gratiose, usque ad nostrum beneplacitum», il «merum imperium, quod nobis a Divina potentia est collatum», costituendoli (*constituendos eosdem*) giustizieri nelle cause criminali e ufficiali del sovrano³⁹. In tal modo il feudatario si configurava come un *regius officialis*.

Pur rimanendo confermata la riserva regia nelle cause di appello, tuttavia queste si erano però ridotte al minimo, a tal punto che nessuno si appellava: circostanza reputata grave, tanto da destare la preoccupazione del sovrano, che già nel 1394 aveva lamentato come la Magna Regia Curia «quasi vacat ad praesens et in ea causae modicae ventilantur» a causa della ribellione e delle guerre⁴⁰. A questo disordi-

³⁵ R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 5, cap. 2, p. 82.

³⁶ P. Corrao, *Governare un regno cit.*, pp. 73, 79.

³⁷ Cfr. A. Romano, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. *Tendenze, opere, ruoli*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 117 sgg., che sottolinea però come il rilancio degli studi di diritto registratosi con l'avvento dei Martini prima e di Alfonso dopo non si accompagnò alla formazione di un ceto dirigente tecnicamente dotato al servizio dello stato, consapevole del proprio ruolo politico potenziale (ivi, p. 150), ma

piuttosto servi da trampolino di lancio per favorire carriere personali nell'amministrazione pubblica aventi come obiettivo finale l'acquisto del feudo e l'accesso alla nobiltà (ivi, p. 119).

³⁸ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae cit.*, vol. I, capp. X e XI di Martino, pp. 144-145; R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 5, cap. 5, pp. 217-219.

³⁹ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae cit.*, vol. I, cap. XLVII di Martino, p. 159

⁴⁰ R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, p. 214; e il documento riportato in nota, ivi, p. 245.

ne re Martino volle porre rimedio, ribadendo per ogni feudatario, al quale «a Maiestate nostra iurisdictionis causarum criminalium in terris et locis eorum ... liberaliter est concessa», l'obbligo di favorire l'appello alla Magna Curia o ai giustizieri competenti per territorio, pena la perdita della giurisdizione, «tanquam nostrae sacrae Coronationis violator»; e per i giudici «poenam deportationis inremissibiliter». Nelle terre invece nelle quali i baroni non esercitavano il mero imperio, la giustizia criminale era affidata come altrove ai giustizieri preposti per valle, i cui compiti furono regolati nel 1403 secondo il testo del capitolo LI, che si configura come una sostanziale ripresa delle Costituzioni fridericiane: «digiano in criminalibus tantum canuxiri, decidiri et puniri li delicti di li quali si digia punitioni a lu delinquenti de pena de morti et de mutilationi de membri»⁴¹. Risultava invece ridimensionato il ruolo del Maestro Giustiziere, in passato potentissimo ufficiale, supremo consigliere del re, di fatto l'unico protagonista e vero arbitro della politica siciliana⁴².

2. La «féodalisation brutale»

Alla morte di Martino II, in una situazione di forte incertezza istituzionale, riesplodevano le lacerazioni e si riacutizzavano i conflitti: un'ondata di usurpazioni e di tentativi signorili a danno dei centri demaniali si abbatteva sul regno negli anni tra il 1411 e il 1413⁴³, mentre l'impegno militare e le pressanti esigenze finanziarie della Corona maturati successivamente, durante il regno di Alfonso il Magnanimo (1416-1458), contribuivano a consolidare il potere di una feudalità nei confronti della quale la monarchia in affanno non era in grado di opporsi né politicamente né finanziariamente⁴⁴. È questa l'età in cui i poteri giudiziari riservati alla sovranità vengono più facilmente ceduti rispetto al passato: il mero e misto imperio, fatto salvo il diritto di appello alla Regia Gran Corte, era veramente alla portata di quanti potessero assicurarselo grazie alla propria capacità finanziaria. Il prezzo pagato per il suo possesso aveva un valore politico ed economico rilevante, dal momento che da una parte rafforzava l'esercizio del potere territoriale del signore, offrendogli uno strumento potentissimo di controllo e di repressione nei propri domini; dall'altra rappresentava una fonte di reddito importante, che assicurava al barone la gestione di proventi e diritti di giustizia. Peraltro Alfonso – sebbene avesse

⁴¹ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. LI di Martino, p. 166.

⁴² P. Corrao, *Governare un regno* cit., pp. 126, 324, 331. L'ufficio di Maestro Giustiziere sarà soppresso nel 1569.

⁴³ Ivi, p. 152.

⁴⁴ H. Bresson, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1330-1450*, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, Palermo 1986, t. II, p. 894.

confermato un editto emanato dal fratello Giovanni quando era luogotenente in Sicilia, che imponeva ai feudatari di rinnovare l'investitura delle baronie e dei feudi in loro possesso con l'esibizione di privilegi e titoli di concessione – finì per confermare ai feudatari quanto di fatto possedevano, pur in mancanza della dovuta documentazione⁴⁵.

Henri Bresc calcola che attorno al 1440 i baroni controllavano tra il 60 e il 70 per cento dell'intera popolazione siciliana, distribuita tra le terre di più antica tradizione feudale, ma anche nelle città temporaneamente o definitivamente alienate spesso proprio col mero e misto imperio, cui vanno aggiunte ampie fette di patrimonio reale lentamente erose e di beni della Chiesa usurpati⁴⁶. Tra l'altro va ricordato che nelle città che rimanevano al demanio il mero e misto imperio poteva essere venduto separatamente, e spesso erano nobili coloro che riuscivano ad assicurarselo. Si inaugura così una stagione di «féodalisation brutale», della quale si avvantaggiarono anche esponenti del ceto medio, giuristi e mercanti soprattutto, i quali con l'acquisto di un feudo poterono accedere agli onori e al prestigio della feudalità. Si registrarono in questo periodo diversi casi di aperta ribellione nei confronti dell'aristocrazia come anche denunce circostanziate contro baroni accusati dai propri vassalli di abusi e costretti a rispondere delle loro azioni davanti all'autorità regia⁴⁷.

Lo stato della giustizia era in quegli anni veramente disastroso, ma il problema non riguardava soltanto le terre baronali. Numerosi sono i casi documentati di magistrati accusati di abusi e di gravi reati, soprattutto a carattere patrimoniale, nell'esercizio delle proprie funzioni, a testimonianza del dissesto generale in cui versavano i pubblici uffici nella Sicilia dell'epoca⁴⁸. Deve comunque riconoscersi ad Alfonso il Magnanimo il merito di avere proceduto a partire dagli anni Trenta del XV secolo a una importante riforma del sistema giudiziario in Sicilia, con la quale di fatto si misurarono i successivi sovrani da Ferdinando il Cattolico a Carlo V e Filippo II, malgrado essa di fatto lasciasse irrisolti parecchi nodi del sistema processuale:

Fu primariamente prescritto il metodo certo delle citazioni. Si passò quindi a fissare i diversi modi, secondo i quali poteasi introdurre e incamminare il giudizio, e in ciascuno di quelli fu stabilito l'ordine di procedere, e il termi-

⁴⁵ Cfr. R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 6, cap. 5, p. 147. F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. CDLVI di Alfonso, pp. 382-383.

⁴⁶ H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile 1330-1450* cit., pp. 894-897.

⁴⁷ Alcuni casi sono esaminati da A.

Giuffrida, *La giustizia nel medioevo siciliano*, Manfredi, Palermo, 1975, pp. 60-65. Sull'argomento, cfr. anche G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna*, Palumbo, Palermo, 1995, pp. 23-27.

⁴⁸ A. Romano, «*Legum doctores*» cit., p. 158.

ne a difendersi, e di presentare le eccezioni e di opporre le prove; e fissato il tempo in cui il giudice doveva proferir la sentenza. Fu ancora determinato quali fossero le cause appellabili e quale il metodo delle appellazioni⁴⁹.

Relativamente alla giurisdizione baronale, re Alfonso stabilì innanzi tutto che i baroni ai quali era stato concesso il mero e misto imperio dovessero procedere nelle condanne «servato iuris ordine»⁵⁰; e che coloro ai quali invece non fosse stata concessa tale giurisdizione potessero comunque porre in luogo sicuro i delinquenti accusati di delitti per i quali fosse prevista la pena di morte, la mutilazione o la deportazione, e produrre una descrizione dei loro beni, con l'obbligo però di denunciarli alla Regia Curia entro il termine di quindici giorni, pena una multa di cento onze per i trasgressori⁵¹. Lasciò ai feudatari soltanto il primo appello nelle cause civili e criminali, purché la Gran Corte non fosse presente nel luogo; e non il secondo né la revisione dei processi come invece quelli avrebbero voluto⁵². Proibì inoltre ai baroni di impedire ai loro vassalli l'appello alla Regia Corte. Un terreno quello dell'appello considerato di fondamentale importanza da Alfonso, che aveva già proceduto a riformare la Sacra Coscienza, suprema magistratura di appello derivante dal *iudex sacrae regiae conscientiae* già esistente nel XIV secolo, un terzo grado di giurisdizione insomma, cui spettava recepire i ricorsi contro le sentenze civili della Gran Corte, mentre rimanevano inappellabili le sentenze penali pronunciate da questa in primo (reati che comportassero la pena di morte, la mutilazione o la deportazione) e secondo grado (appello verso le sentenze pronunciate dai tribunali inferiori a livello locale)⁵³. Nel parlamento del 1457 – in cui fu stabilito di offrire al re un contributo elevatissimo di 60 mila fiorini per armare quattro galee contro i tur-

⁴⁹ R. Gregorio, *Considerazioni* cit., lib. 6, cap. 3, pp. 89-90. Sul ruolo del sistema giudiziario come nodo centrale della riorganizzazione istituzionale del regno operata da Alfonso il Magnanimo, cfr. B. Pasciuta, *La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?*, in G. D'Agostino, G. Buffardi (a cura di), *La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico-istituzionali, la circolazione degli uomini, delle idee, delle merci. Gli influssi sulla società e sul costume* (Atti del XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, Napoli, Caserta, Ischia 18-24 settembre 1997), Napoli 2000, vol. I, pp. 641-656, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali». Va comunque segnalato che il *ritus* alfonsino durò con poche modi-

fiche sino alla soppressione del Regia Gran Corte nel 1819.

⁵⁰ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. XXXIV di Alfonso, p. 218.

⁵¹ Ivi, cap. XXXIII di Alfonso, p. 218. Cfr. anche *Pragmaticarum Regni Siciliae novissima collectio*, Panormi 1637, t. I, prag. 1, tit. 27.

⁵² F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. CDLVII di Alfonso, p. 384; *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., prag. 3, tit. 70.

⁵³ Cfr. B. Pasciuta, *La legislazione alfonsina in materia giudiziaria in Sicilia: una sistematizzazione?* cit., p. 6. Contro le sentenze della Magna Regia Curia in materia penale non vi era di norma possibilità di appello (A. Baviera Albanese, *L'ufficio di Consultore del Viceré* cit., pp. 120-121).

chi e di 300 mila fiorini da pagarsi in sei anni – maturò una forte pressione baronale che indusse Alfonso a fare marcia indietro su alcune precedenti disposizioni più restrittive nei confronti della feudalità: così revocò la prammatica relativa all'obbligo di denuncia alla Regia Curia dei delitti più gravi⁵⁴ e accordò ai baroni con o senza mero e misto imperio (e ai prelati ma non alle università, che pure lo avevano richiesto) la revisione nelle cause del valore di onze dieci, fermo restando il diritto della parte lesa di ricorrere per la revisione o l'appello alla Magna Curia⁵⁵. Il ricorso alla Regia Corte era però piuttosto difficile, se non impraticabile, soprattutto per i meno abbienti, che non erano in grado di sostenere le spese di viaggio e soggiorno a Palermo, sede del tribunale: in linea teorica l'appello era dunque consentito a tutti, ma di fatto esso era inaccessibile ai più.

Su sollecitazione baronale ritornò inoltre sul sistema delle composizioni, che consentivano ai sudditi di ottenere una sentenza liberatoria in sede civile e penale dietro pagamento di una somma di denaro. Alfonso aveva vietato nel maggio 1451 a chiunque non fosse dotato di mero imperio (*nemo habens*) che «admictat ad compositionem vel relaxet delinquentes ubi venit poena mortis, mutilationis membri vel deportationis aut bonorum publicationis fisco regio applicanda», dal momento che comporre e appropriarsi dei beni del condannato spettava solo al principe, e stabili per i trasgressori una pena di mille onze e la privazione della giurisdizione⁵⁶. Successivamente confermò al clero e ai baroni dotati di mero e misto imperio la facoltà di «comporre, remittere et perdonare» ogni delitto per il quale fosse prevista la mutilazione o la confisca dei beni, e aggiunse che ciò era possibile anche se non espressamente concesso nei loro privilegi, con l'eccezione dei delitti di lesa maestà, di eresia, di falsa moneta, fatti salvi i privilegi di coloro ai quali il sovrano aveva concesso una potestà maggiore⁵⁷. Alle università demaniali con mero e misto imperio la facoltà di *componere delicta* fu accordata invece qualche anno più tardi dal successore re Giovanni (1458-1479)⁵⁸, il quale liberò i baroni dall'obbligo di rinnovare l'investitura per la morte di re Alfonso, pur confermando il giuramento e omaggio di fedeltà e vassallaggio verso il nuovo sovra-

⁵⁴ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. CDXCII di Alfonso, p. 402. I baroni chiesero che il sovrano «si digni tolliri la pragmatica, in la quali si comanda che ogni baruni et ufficiali sia tenuto et debia denunciare infra iorni XV tucti li causi criminali, deducti in iudicio, de lu quali lu emolumento et lucru specta a lo regio fisco; et questo sub pena de unci milli et privationi de lu meru imperio». In realtà, sia nel capi-

tolo XXX, sia nella prammatica 27 di Alfonso si parla di cento onze di ammenda e non si fa cenno alcuno alla privazione del mero imperio.

⁵⁵ Ivi, cap. CDXCIII di Alfonso, p. 402.

⁵⁶ *Pragmaticarum Regni Siciliae* cit., prag. 1, tit. 68.

⁵⁷ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. I, cap. CDXC di Alfonso, pp. 400-401.

⁵⁸ Ivi, cap. LI di Giovanni, p. 458.

no⁵⁹. Giovanni accordò inoltre la giurisdizione criminale ai molti baroni che ne erano privi, salvo poi, appena qualche anno dopo, annullare tutte le concessioni in materia di giurisdizione criminale fatte da lui e dai suoi predecessori, anche se preferì cautamente differirne l'esecuzione, «*usquequo sibi placitum esset, causa turbationum, quibus tunc sua dominia tenebatur*»⁶⁰.

La revoca delle concessioni era infatti una questione particolarmente delicata, che appassionava la scienza giurica siciliana del tempo: uno dei maggiori giuristi siciliani del XV secolo, il siracusano Guglielmo de Perno, avvocato e magistrato al servizio di Alfonso, pur riconoscendo nel sovrano la fonte di ogni giurisdizione e dignità, ossia la *plenitudo potestatis*, ribadiva però l'obbligo dello stesso a rispettare le concessioni disposte anche dai predecessori e a non revocarle arbitrariamente⁶¹. Alcuni anni più tardi, attorno al 1520, il feudista messinese Pietro De Gregorio ribadirà il valore vincolante dei capitoli del regno, sottolineandone la natura contrattuale⁶².

Alla morte di Alfonso, dunque, «*la Sicile est solidament tenue en main par ce groupe oligarchique aux origines multiples, mais à l'horizon commun*»⁶³: tra Quattro e Cinquecento la nobiltà si consolida sempre più come cetto dominante con «una conformazione mista, dai contorni indefiniti, elastica, nella quale confluiscono e si confondono ceti, gruppi, settori che avevano avuto origine e natura differenziate e distinte, se non conflittuali»⁶⁴. Un indicatore importante per comprenderne l'articolazione e cogliere le trasformazioni verificatesi al suo interno è dato dall'analisi delle presenze in parlamento: un'indagine prosopografica ha messo in evidenza come agli inizi del XVI secolo la nobiltà di più antica formazione perda posizioni in parlamento rispet-

⁵⁹ Ivi, cap. XII di Giovanni, p. 437.

⁶⁰ R. Gregorio, *Considerazioni cit.*, lib. 6, cap. 5, pp. 160-161, 170.

⁶¹ G. de Perno, *Consilia pheidalia et in medio de principe, de rege, deque regina tractatus*, Messanae, 1534, cons. XVI (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Rubbettino, Messina 1995); M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale nella dottrina giuridica siciliana tra '500 e '600*, «Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea», 29-30 (1977-78), pp. 151-152. Sul de Perno, cfr. R. Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, Palermo, 1830, vol. I, pp. 115-119; V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale cit.*, p. 68; e l'Introduzione di A. Romano a G. de Perno, *Consilia pheidalia cit.*, pp. 11-27.

⁶² Sull'argomento, cfr. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all'unità d'Italia*, in V. D'Alessandro, G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Vespro all'unità d'Italia cit.*, pp. 128-129. Per Simonetti, Pietro De Gregorio «se fu buon feudista, fu molto miglior feudatario» (S. Simonetti, *Rimostranza del caporuota e consultore D. Saverio Simonetti sulla reversione dei feudi di Sicilia al regio fisco nel caso della mancanza dei feudatari senza legittimi successori in grado*, p. 38, in *Raccolta di opere riguardanti la feudalità di Sicilia*, on line sul sito <http://books.google.it>).

⁶³ H. Bresc, *Un monde méditerranéen cit.*, p. 863.

⁶⁴ D. Ligresti, *Feudatari e patrizi nella Sicilia moderna (secoli XVI-XVII)*, Cuecm, Catania, 1992, p. 9.

to al primo Quattrocento, mentre si arricchisce di altre unità la sezione formata da elementi “nuovi”: diversi baroni accedono al feudo parlamentare infatti solo a partire dalla seconda metà del XV secolo, quando già erano spesso entrati in possesso di feudi minori non popolati, e in alcuni casi si tratta di acquisizioni, che possono essere ricondotte alle difficoltà finanziarie delle casate baronali più antiche, ai danni delle quali generalmente furono perpetrate⁶⁵. Gli esponenti del nuovo baronaggio provenivano dal ceto di professionisti, burocrati, funzionari, mercanti del regno, esponenti del patriziato cittadino, la cui massima aspirazione fu sempre quella di accedere al titolo nobiliare, anche se poi in diversi casi continuarono a praticare l'attività di provenienza. Presenti spesso ai più alti livelli istituzionali, non è sempre facile però stabilire se lo svolgimento della carriera burocratica abbia preceduto o meno l'acquisizione del feudo territoriale: «è verosimile che le due strade corressero parallele e si rafforzassero a vicenda», anche se spesso la carriera burocratica e politica, per i vantaggi che comportava in termini di gestione e partecipazione del potere, costituì fin dall'epoca dei Martini e più ancora in età alfoncina un vero e proprio trampolino di lancio, un canale privilegiato, al processo di nobilitazione e di promozione sociale per mercanti e giuristi provenienti dalle varie realtà cittadine⁶⁶.

3. Un difficile rapporto

Spettò a Ferdinando il Cattolico (1479-1516) il compito di riequilibrare a vantaggio della Corona il rapporto con la feudalità regnicola. La sua politica in Sicilia come nei regni iberici fu tesa a ridimensionare, riconducendolo nell'alveo della legalità, il potere della nobiltà, col preciso intento di restaurare pienamente il valore e il significato dell'autorità sovrana, «ma sempre riconoscendo che c'erano confini oltre i quali essa non poteva andare»⁶⁷. Ferdinando infatti adottò da subito, già

⁶⁵ Sull'argomento rinvio a R. Cancila, *Feudalità e territorio in Sicilia: un'indagine prosopografica (1505-06)*, «Clio», Anno XXIX- n. 3, 1993, pp. 409-444.

⁶⁶ P. Corrao, *Governare un regno* cit., pp. 248, 260. Sull'argomento, cfr. anche H. Bresc, *Un monde méditerranéen* cit., p. 771; A. Romano, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, cit., pp. 111-112, 234 e sgg.; su posizioni diverse e in polemica col Romano è M. Bellomo, *Cultura giuridica nella Sicilia*

catalano-aragonese, in «Rivista internazionale di diritto comune», 1, 1990, pp.155-171.

⁶⁷ J. H. Elliott, *La Spagna imperiale, 1469-1716*, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 91. Per una valutazione sull'operato di Ferdinando il Cattolico in Sicilia, cfr. anche A. Baviera Albanese, *Sulla rivolta del 1516 in Sicilia*, in «Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo», serie IV, vol. XXXV (1975-76), parte II, pp. 425-480, per la quale il lungo e pesante regime ferdinando

negli anni della co-reggenza, una serie di misure volte a ottenere un maggiore controllo sulla vita politica del regno, attraverso il ridimensionamento drastico del potere ormai eccessivo, che alcune famiglie nobiliari avevano negli anni precedenti acquisito, e la creazione di un nuovo gruppo, distinto da quello del suo predecessore, che sostenesse la Corona⁶⁸. La sua azione politica procede in coerenza con quanto egli stesso stava attuando in Catalogna e in Castiglia, dove le guerre civili avevano rafforzato enormemente alcune famiglie sulle ceneri di altre: lì Ferdinando cercò di rimescolare le carte, ridefinendo in modo nuovo i rapporti col gruppo vicino al padre Giovanni in Aragona e creando invece in Castiglia un nucleo a lui fedele, capace di sostenere la sua linea politica⁶⁹. In Sicilia, dove non si era combattuta alcuna guerra civile, per realizzare il suo progetto egli ricorse all'uso politico della giustizia, inaugurando una lunga stagione di processi contro diversi esponenti del baronaggio siciliano, mentre la contrapposizione tra i Ventimiglia – particolarmente colpiti dall'avversione del sovrano⁷⁰ – e la Corona finiva col polarizzare in modo sempre più netto lo scontro politico attorno alle due importanti famiglie dei Ventimiglia e dei Luna: l'una e l'altra capaci di raccordare attorno a sé schieramenti trasversali di cui facevano parte indifferentemente componenti dell'aristocrazia isolana e dell'oligarchia urbana. Le durissime punizioni inflitte a importanti esponenti della nobiltà siciliana e l'umiliazione in termini di prestigio personale e finanziario a cui essi erano costretti creavano comunque una generale ondata di malcontento e aprivano ferite, che la successiva politica di mediazione e di pacificazione adottata negli anni novanta da Ferdinando non poté sanare del tutto.

In questo stesso tentativo di ripristino della legalità va iscritta l'inchiesta sul regio patrimonio di Sicilia affidata da Ferdinando al maestro notaro Gian Luca Barberi: mostrare l'irregolarità di infeudazioni e investiture; segnalare le trasgressioni alle regole feudali da parte

rese «il paese esausto, anche ma non solo dal punto di vista economico e finanziario» (ivi, p. 436), mentre i metodi usati soprattutto in materia fiscale furono tipici «dei primi sovrani assoluti, i quali miravano a svuotare di contenuto le autonomie particolaristiche di ogni genere» (ivi, p. 439).

⁶⁸ S. Giurato, *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico. Tradizioni politiche e conflitto tra Quattrocento e Cinquecento (1468-1523)*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 67-68.

⁶⁹ Ivi, pp. 60-67.

⁷⁰ I Ventimiglia, conti e marchesi di Geraci dal 1438, la più potente e presti-

giosa famiglia feudale siciliana, a capo del braccio militare nel Parlamento, furono avversati al fine di ridurne il peso sulla scena politica siciliana, a vantaggio di altre famiglie feudali – i Luna, conti di Caltabellotta, da tempo nemici acerrimi dei Ventimiglia; i Moncada, conti di Adernò e di Caltanissetta; i Branciforte, baroni di Mazzarino, cui sempre più venivano affidati incarichi prestigiosi nel governo dell'isola –; nonché di esponenti di rilievo del patriziato urbano palermitano come i De Benedictis, i Bologna, i Leofante, gli Alliata, gli Aiutamieristo, pronti alla scalata per il monopolio delle cariche cittadine.

della stessa nobiltà, allo scopo di rivendicare alla Regia Corte alcuni feudi posseduti *sine titulo* dai baroni o di far loro pagare quanto da essi o dai predecessori fosse dovuto. Naturalmente, la feudalità attraverso il parlamento protestò più volte ufficialmente, come nel 1508 quando il Barberi venne accusato di portare «milli cosi senza raxunivili fondamenti contra la quietitudini di li baruni di lu Regno et loro baronii, cosa che non importiria si non vexacioni et confusioni di li baruni»⁷¹: di essere insomma una sorta di perturbatore della buona intesa tra nobiltà e Corona. I baroni del resto si trovavano spesso nella impossibilità di poter dimostrare la legittimità del loro possesso: «multi volti su stati chercati tucti li cosi che lu dicto Ioanluca porta et ultimo loco lassati per cosi disperati»⁷². È questo il caso di Ugo Santapace, barone di Licodia e deputato del Regno nel parlamento del 1508, i diritti del quale «supra lu biveri di Lentini» vengono messi in dubbio «per la sinistra informacioni data per lu dicto Ioanluca Barberi»; ma don Ugo in suo favore può soltanto portare una consuetudine che dura «ab annis centum», «lu sanguis speso in servizio di li serenissimi retro principi et re predecessuri» e la «speciali confirmacioni» avuta dal re Alfonso. Comunque, dopo la guerra del Vespro, l'esperienza del vicariato, l'anarchia e lo sconvolgimento operato dai Martini, era molto difficile che qualcuno possedesse ancora i titoli del XIII e del XIV secolo. La risposta di Ferdinando alla richiesta parlamentare di bloccare l'azione del Barberi e di confermare – «ad maiuri cautela et contentiza di li dicti baruni» – il capitolo CDLVI di re Alfonso, con cui venivano rinnovati a tutti i baroni del Regno i loro possessi feudali, fa intendere un effettivo rispetto del diritto e della tradizione da parte del sovrano: «Placet regie Maiestati, quod habeatur ea ratio qualis de iure habenda sit et quod subditi indebite non vexentur»⁷³.

Successivamente, nel 1514 in un clima politico ed economico agitato da tensioni, il Parlamento, che si era fatto latore di una aperta protesta nei confronti dell'attività inquisitoriale, chiese al sovrano di «concediri lo mero imperio di loro terri a li baruni, che non lo hanno», in considerazione del fatto che «per experientia si vidi, che multo meglio è per li vassalli che lo baruni hagia mero imperio», in quanto «como ad uno li succedi alcuna accusa criminali è destructo, si non è homo facultuso»: in questa condizione si trovavano soprattutto i vassalli dei baroni, «li quali ut plurimum su homini poviri, et di pochissima facultati», non in grado perciò di sostenere le spese di li sindacaturi, algoziri, commissarii et porteri, li quali vanno per lo regno per omni causa criminali». In cambio i baroni si dichiararono disposti a

⁷¹ Asp, Pr, reg. 215, c. 765r.

⁷² Ivi, c. 765r.

⁷³ Asp, Pr, reg. 215, c. 765r; F. Testa,

Capitula Regni Siciliae cit., vol. I, cap. LXIII di Ferdinando, p. 555.

riscattare i cespiti demaniali pignorati per una somma che complessivamente equivaleva al valore del mero imperio, *et la mitati più*; oppure a pagarlo in contanti per il valore delle stesse rendite o per quanto convenuto. Ancora una volta la risposta del sovrano mirò a prendere tempo, sospendendo qualsiasi decisione: «Sacra Regia Maiestas suis litteris scribet super hoc proregi voluntatem suam»⁷⁴. La stessa richiesta fu avanzata dalle università demaniali per i loro ufficiali: Ferdinando fece sapere che il viceré poteva concedere il mero e misto imperio «in casu necessitatis et prout qualitas temporis et dispositio personae eligendae in dictis officiis requirent, ad Maiestatis suae tamen et Proregis beneplacitum»⁷⁵.

La morte di Ferdinando il Cattolico avvenuta il 23 gennaio 1516 apriva nei regni iberici il problema della successione, accompagnandosi anche in Sicilia a una lunga ondata di malessere destinata a sfociare in una complessa trama di congiure e rivolte, che interessarono il panorama politico siciliano in particolare negli anni compresi tra il 1516 e il 1523⁷⁶. Ristabilito l'ordine, l'unica forza in campo capace legittimamente di «garantire l'equilibrio dei gruppi sociali, ottenere la loro collaborazione, fungere da luogo di compensazione e di mediazione» rimase la monarchia⁷⁷. Carlo V, ormai saldamente legato ai suoi domini, eliminata sul piano fisico e finanziario grazie alla dura repressione qualsiasi sacca di resistenza, poteva dedicarsi alla costruzione di un nuovo quadro politico, in cui la feudalità avrebbe trovato un suo spazio all'interno dello stesso sistema monarchico e non contro di esso⁷⁸.

Sull'esercizio del mero e misto imperio, Carlo V mantenne un atteggiamento formalmente intransigente, eludendo le richieste avanzate in sede parlamentare. Così nel 1520 i baroni che, riprendendo l'istanza già presentata a Ferdinando, ne chiedevano la concessione a quelli di loro che ne fossero privi, «cum remissioni di foru et iurisdictioni alta et baxa et cum omnimoda gladii potestate», ottenevano soltanto la promessa che l'imperatore ne avrebbe scritto al viceré⁷⁹. Successivamente nel 1548, tornarono sull'argomento, motivando che «se tutti li baroni di questo regno tenessero mero e misto imperio, sempre che si commettesse delitto in loro baronie, haveriano più cura alla

⁷⁴ Ivi, cap. CXXVI di Ferdinando, p. 596.

⁷⁵ Ivi, cap. CXXVII di Ferdinando, pp. 596-597.

⁷⁶ Rinvio a R. Cancila, *Congiure e rivolte nella Sicilia del Cinquecento*, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 9, aprile 2007, pp. 47-62, on line sul sito www.mediterranearicerchestoriche.it.

⁷⁷ D. Ligresti, *La Sicilia frontiera*, in F. Benigno, G. Giarrizzo (a cura di), *Storia*

della Sicilia. 1. Dalle origini al Seicento, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 141.

⁷⁸ F. Benigno, *Mito e realtà del baronaggio: l'identità politica dell'aristocrazia siciliana in età spagnola*, in F. Benigno, C. Torrisi (a cura di), *Élites e potere in Sicilia dal medioevo ad oggi*, Meridiana, Catanzaro, 1995, p. 73.

⁷⁹ F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. II, cap. XX di Carlo imperatore, p. 16.



De concessionibus feudum tractatus di Pietro De Gregorio (frontespizio).

punitione et castigo delli delinquenti, perché potriano essi baroni farlo con più facilità delli altri ufficiali, che non sono in lo luoco dei delitti»: ancora una volta la risposta dell'imperatore fu seccamente contraria alla possibilità di operare alcuna modifica «circa iam alias per ipsam provisata et ordinata super supplicatis»⁸⁰. Era, insomma, il richiamo

⁸⁰ Ivi, cap. CCXXXIV di Carlo imperatore, p. 197.

all'osservanza e al rispetto della tradizione, che riservava l'esercizio della giurisdizione criminale a una espressa e libera concessione del sovrano, e che non era in alcun modo inerente al feudo.

Anche un feudista come Pietro De Gregorio riconosceva, del resto, che la concessione del mero e misto imperio doveva espressamente risultare nell'atto di investitura («numquam venit merum et mixtum imperium, nec omnimoda iurisdictio, nisi illud fuerit expresse concessum»)⁸¹ e che nell'esercizio di tale giurisdizione il barone non aveva potestà illimitata, ma doveva «illud exercere iuris et ritus ordine servato», «cum debita causae cognitione et non cum illa plenitudine potestatis», che solo al re spettava: così non poteva procedere *ex abrupto*, né ricorrere «ad torturam vel alia iuris remedia nisi prius concluso processu iuxta formam ritus regni», a meno che non avesse ottenuto un'apposita dispensa regia o viceregia⁸². Il sovrano, da parte sua, una volta concessa l'investitura non poteva revocarla, ma era tenuto al rispetto pure di quelle concesse dai predecessori («non solum huiusmodi concessio feudi propter aliquod factum vel dationum per ipsum regem concedentem revocari non possit, sed nec etiam per eius successorem in regno»)⁸³.

Malgrado la rigidità espressa sul piano formale dall'imperatore, nella realtà però il mero e misto imperio era stato venduto, specialmente negli anni in cui fu viceré Ettore Pignatelli, duca di Monteleone, (1517-1534), con molta disinvoltura e «per poco dinari, con clausuli multo abdicativi et favorabili», come denunciava a Carlo V l'avvocato fiscale Antonio Montalto informandolo sulla grave situazione della sicurezza pubblica e della giustizia in Sicilia attorno agli anni trenta del XVI secolo⁸⁴. Sicché,

non solamente multi composizioni que porria fare la Regia Corte li fanno li baroni, ma ancora con lo scuto di loro privilegi di mero imperio defendino et imparano in iudiciis et extra infiniti delinquenti di terri demaniali, non senza perturbacione grandi et impedimento di la iusticia et dapno di la Regia Corte per multi composizioni ne veni ad perdere⁸⁵.

Il Montalto segnalava gli abusi compiuti anche dai capitani di giustizia nelle terre baronali, ma non tralasciava di informare il sovrano che i baroni in virtù del mero imperio

⁸¹ P. De Gregorio, *De concessione feudi tractatus, cum additionibus don Garsiae Mastrilli*, Panormi, 1598, p. 222, p. 7, q. 2, n. 4 (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Sicania, Messina, 2003). Sull'argomento, cfr. M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., pp. 153-155.

⁸² P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 224 (p. 7, q. 2, n. 22).

⁸³ Ivi, p. 23 (p. 1, q. 7, n. 17).

⁸⁴ Cfr. O. Cancila, *Così andavano le cose nel sedicesimo secolo*, Sellerio, Palermo 1984, pp. 34, 96, on line sul sito www.mediterraneanarichestoriche.it. Sull'argomento, cfr. anche V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Jovene, Napoli, 1983, p. 20.

⁸⁵ O. Cancila, *Così andavano le cose nel sedicesimo secolo* cit., p. 96.

hanno facto et fanno tanti extorsioni et concussioni, vexacioni et maltractamenti a li poviri vassali et tanti altri abusi que, per quello se intende, si iusticia fussi in questo regno, non solamente la Regia Corte poteria recuperare per mera iusticia li dicti meri imperii, ma ancora poteria fare multi boni composizioni di li excessi di dicti baruni, li quali hanno facto tanti extorsioni que è opinioni di multi que in brevi tempo extorquero da li vassalli quella miseria que pagaro a la Regia Corte per lo precio de dicti meri imperii⁸⁶,

a tal punto che nelle terre feudali di Raccuia e Samperi i vassalli avevano raccolto del denaro per redimere il mero imperio riconducendolo al regio demanio.

Il quadro tracciato dal Montalto è desolante: ne emerge, infatti, un'isola in preda alla delinquenza e al terrore alimentati dalla connivenza di un viceré corrotto, al quale «non piachi di stari mali con li baroni del regno», «que in Sicilia fa quello que voli, como si fusse re assoluto», che perdonava con facilità e lasciava impuniti delitti gravissimi. Corruzione, tangenti, omertà, false testimonianze erano ulteriori fattori di impotenza della magistratura.

Né con il successore del Monteleone, don Ferrante Gonzaga (1535-1546) la situazione dell'ordine pubblico migliorò, malgrado i tentativi di perseguire con maggiore decisione i feudatari colpevoli di crimini e le severe punizioni stabilite contro baroni e funzionari pubblici che fornivano protezione ai banditi⁸⁷. Nei fatti le esigenze finanziarie della Corona spingevano a trasformare le pene previste in ammende pecuniarie⁸⁸. Neppure il rigore messo in atto dal successivo viceré Giovanni De Vega (1547-1557) tanto nei riguardi dei magistrati quanto nei confronti della feudalità fu in grado di bloccare quel processo ormai avviatosi «di asservimento del ceto forense al baronaggio e il suo successivo confluire nelle file della nobiltà»⁸⁹. Deve comunque essere segnalata la posizione difensiva alla quale il baronaggio fu costretto di fronte all'assalto del De Vega, che in verità era riuscito ad alienarsi anche le simpatie del ministero togato con l'adozione di una linea volta a una rigorosa tutela della giustizia come ordine e moralità⁹⁰.

Solamente nel 1569 Filippo II realizzò la riforma delle magistrature con la quale sopprimeva le funzioni di antichi uffici tenuti dalla grande aristocrazia, escludendo di fatto il baronaggio definitivamente dagli organi centrali dell'amministrazione, a vantaggio del ceto togato, che si assicurava le tre presidenze dei tribunali della Regia Gran Corte, che amministrava la giustizia civile e criminale, del Tribunale del Real Patrimonio, che si occupava di finanza pubblica e di questioni fiscali, e del Tribunale del Concistoro della Sacra Regia Coscienza,

⁸⁶ Ivi, p. 97.

⁸⁷ V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., pp. 23-26.

⁸⁸ Ivi, pp. 39-40; O. Cancila, *Così andava-*

no le cose nel sedicesimo secolo cit., p. 28.

⁸⁹ V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 21.

⁹⁰ Ivi, pp. 61-66.

cui spettava l'appello nelle sentenze pronunciate dalla Regia Gran Corte in sede civile e dal Tribunale del Real Patrimonio (purché non fosse interessato il fisco)⁹¹. In sede criminale la revisione delle sentenze continuava ad essere a cura della Regia Gran Corte. L'indebolimento dei poteri e dell'autonomia della Deputazione del Regno in conseguenza del riordinamento del 1570 inflisse un ulteriore duro colpo al baronaggio, già fortemente provato dalla riforma dell'anno precedente, cui né il braccio baronale né il parlamento seppero opporsi. Evidentemente il potere contrattuale della feudalità nei confronti della monarchia negli anni di Filippo II si era fortemente ridimensionato, senza essere compensato a livello locale da un'allargamento della giurisdizione feudale, dal momento che Filippo II si rifiutò sempre di alienare altri privilegi di mero e misto imperio, anche quando il parlamento glielo chiese espressamente nel 1585⁹². Occorre però sottolineare che le aspirazioni di ascesa sociale dei togati, che puntavano alla terra e al titolo, e il sistema della biennialità delle cariche, che consolidava il rapporto di clientelismo tra ministero togato e baronaggio, finirono per svuotare gli aspetti antifeudali della riforma voluta da Filippo II, che non valse nemmeno a risolvere i mali che travagliavano la giustizia siciliana né a porre fine ai conflitti giurisdizionali che agitavano i diversi tribunali⁹³. Su questi temi tornerà a confrontarsi nel Settecento la polemica illuministica di Tanucci e Caracciolo.

4. La dottrina giuridica siciliana tra Cinque e Seicento

Negli stessi anni in cui la Corona volgeva a proprio vantaggio il confronto con il baronaggio non più in condizione di opporsi validamente alla volontà del sovrano, la difesa delle «libertà» del regno trovava nel pensiero giuridico siciliano – che proprio nel corso del XVI secolo approfondiva e chiariva tematiche già dibattute in età tardomedievale –, la sua forza e legittimazione. La scienza giuridica siciliana,

⁹¹ Ivi, pp. 79 sgg. Una attenta descrizione degli apparati centrali di governo e delle magistrature del regno si trova in P. De Cisneros, *Relación de las cosas del Reyno de Sicilia*, a cura di V. Sciuti Russi, Jovene, Napoli, 1990, redatta alla fine del 1584.

⁹² F. Testa, *Capitula Regni Siciliae* cit., vol. II, cap. XCIV di Filippo, p. 298. Cfr. O. Cancilla, *Filippo II e la Sicilia*, in L. Lotti, R. Villari (a cura di), *Filippo II e il Mediterraneo*, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 125-145, ora anche in Id., *La terra di Cerere*, Sciascia, Caltanissetta-Roma,

2001, pp. 281-307 (on line sul sito www.mediterranearcicerchestoriche.it).

⁹³ V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 90. Utile risulta la lettura de *Los Advertimientos* di Francesco Fortunato del 1591 al viceré conte di Olivares, in cui l'autore mette a nudo alcuni dei mali dalle radici più profonde che affliggono la giustizia siciliana (A. Baviera Albanese (a cura di), *Los Advertimientos del doctor Fortunato sobre el gobierno de Sicilia (1591)*, Società Italiana per la Storia Patria, Palermo, 1976).

infatti, aveva individuato alcuni caratteri peculiari della sovranità regia, ribadendo come il re fosse il cardine dell'ordinamento giuridico e istituzionale del Regno, legge animata in terra, fonte di ogni giurisdizione e autorità; ma non per questo svincolato dal rispetto dell'impianto giuridico e istituzionale costruito nel tempo dai suoi predecessori e da lui stesso. Cominciavano a porsi solide basi alla costruzione dello *ius siculum* e di una storia costituzionale siciliana di chiara matrice baronale e antiregalista allo scopo di giustificare in chiave apologetica il ruolo politico della feudalità siciliana. Uno dei terreni di riflessione più importanti era stato quello relativo al rapporto tra re e feudatari, e in particolare proprio il tema della concessione del mero e misto imperio aveva rivelato tutta la sua ricchezza e complessità.

Si è già avuto modo nelle pagine precedenti di fare riferimento alla interpretazione nei primi decenni del '500 di Pietro De Gregorio, per il quale la concessione del feudo non implicava in Sicilia il passaggio al suo titolare del mero e misto imperio, che qui invece – come è ormai chiaro – doveva risultare espressamente nell'atto di investitura. Al sovrano spettava inoltre di volta in volta fissare l'esatto contenuto della giurisdizione, nell'esercizio della quale il feudatario non aveva potestà illimitate, in quanto il sovrano nel concedergli il privilegio non gli aveva trasferito la *plenitudo potestatis*, di cui lui solo godeva. È interessante notare ai fini del nostro discorso che per il De Gregorio il mero e misto imperio aveva un contenuto strettamente giudiziario, nel senso che il barone che ne era in possesso poteva solamente giudicare le cause dei suoi vassalli, mentre da esso risultava escluso l'esercizio delle regalie – «*potestas legis condendae, creandi magistratus et tabelliones, fondendi monetam et similia, quae non possunt cadere in privatum*»⁹⁴ –, cioè dei diritti connessi con la potestà di governo, riservata al sovrano⁹⁵. A meno di una esplicita concessione da parte dello stesso sovrano («*nisi forte in concessione sit expressa clausula, motus proprii, vel ex certa scientia*»)⁹⁶, che rimaneva comunque distinta da quella relativa al mero

⁹⁴ P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 230 (p. 7, q. 5, n. 3).

⁹⁵ Sull'argomento, cfr. M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., p. 154. Giovan Battista Rocchetti chiarisce che le regalie del Principe si dividono in maggiori e minori: tra le prime si annoverano «I. La facoltà legislativa, cioè il diritto di fare le leggi, e l'esecutrice, cioè il diritto d'eseguirle con la forza. E per conseguente l'elezione de' magistrati; la facoltà di dispensare alla legge, dove non concorresse il pregiudizio del terzo; la facoltà d'aggraziare dalla pena i delinquenti; il diritto di

conferire la nobiltà, i titoli ed onori; l'istituzione delle pubbliche scuole; il permesso dell'istituzione dell'Università, delle solenni fiere e dei teatri. II. Il diritto di fare la guerra e la pace. III. La cura della Religione, delle cose Sagre, dell'Accademie, delle Scuole; e quindi la nomina de' Pastori. IV. Il conio della moneta, o sia la zecca. V. Finalmente il diritto di disporre in caso di necessità (chiamato *Dominio eminente*) della persona e beni degl'Individui, e dei beni della Chiesa» (G. B. Rocchetti, *Diritto feudale comune e sicolo* cit., pp. 80-82).

e misto imperio («non veniunt in generali concessione meri et mixti imperii et omnimodae iurisdictionis, nec in generali concessione regalium»)⁹⁷. Inoltre, il sovrano non poteva ridurre al demanio una terra feudale né liberare i vassalli del barone dai servigi personali e reali ai quali essi erano tenuti⁹⁸. Un tema questo sul quale nel Settecento si aprirà un ampio dibattito proprio in occasione della richiesta di Sortino di diventare demaniale. Carlo di Napoli, che patrocinava la difesa di Pietro Gaetano Bologna, principe del Cassaro, citò proprio la dottrina del De Gregorio a sostegno della sua tesi, riferendosi ai capitoli di re Martino emanati nel parlamento di Siracusa del 1398⁹⁹: il *De concessione feudi* era ormai riconosciuto unanimamente un punto di riferimento irrinunciabile per la costruzione del costituzionalismo siciliano d'impianto autonomistico-siciliano, e certo a ragion veduta Caracciolo nel 1783 ne ordinò la distruzione in un pubblico rogo¹⁰⁰.

Parecchi anni dopo il De Gregorio, ormai a fine Cinquecento, un altro giurista siciliano, il catanese Nicola Intriglioli, ritornava sugli stessi temi, riproponendone nella sostanza l'interpretazione con alcune importanti precisazioni, che chiariscono meglio il contenuto del mero e misto imperio e i poteri ad esso connessi¹⁰¹. Anche l'Intriglioli infatti attribuisce al mero e misto imperio un contenuto essenzialmente giudiziario, ma risulta assai interessante la definizione che egli ne dà. Il giurista distingue il mero imperio, giurisdizione rivolta principalmente alla pubblica utilità, dal misto imperio, che invece «privatam utilitatem respiciens»¹⁰². Del primo individua sei gradi, cinque pertinenti alla facoltà di punire i delinquenti, e uno, il primo e più importante (*maximum*), relativo alla potestà legislativa, che però spetta solo al principe. Relativamente ai gradi successivi afferma che «maius est habere potestatem animadvertendi in facinorosos homines... magnum est, quando perditur civitas tantum, ut per deportationem ... parvum est relegare aliquem, vel ad penam torquere, vel quando infligitur pena, per quam corpus alicuius acriter efficitur ... minus dicitur, modica corporis coercitio ... minimum est, levis mulcta».

Se, dunque, il mero imperio riguardava la giurisdizione penale, il misto imperio invece consisteva in quella civile: anch'esso si articolava

⁹⁶ P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 18 (p. 1, q. 5, n. 13).

⁹⁷ Ivi, p. 230 (p. 7, q. 5, n. 4).

⁹⁸ Ivi, p. 29.

⁹⁹ C. Di Napoli, *Concordia tra' diritti demaniali e baronali*, Palermo, Angelo Felicella, 1744 (ora in ristampa anastatica a cura di A. Romano, Messina, Sicania, 2002), pp. 244-246.

¹⁰⁰ Sull'argomento, cfr. A. Romano, *Introduzione*, ivi, pp. XXV-XXXI.

¹⁰¹ M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., pp. 160-161. Sull'Intriglioli, cfr. V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale* cit., p. 74.

¹⁰² M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., p. 161.

in sei gradi, di cui i primi due erano riservati al principe: «dare veniam aetatis impetranti ... cognoscere circa sententiam ex supplicatione».

L'Intriglioli precisa che il sovrano poteva concedere al barone anche regalie, ad esempio la nomina degli ufficiali, ampliandone così le competenze, ma solamente quelle «quae possunt conveniri baroni uti privato, et tenderent ad eius utilitatem», e in ogni caso alcune di esse risultano sempre riservate al sovrano, come l'emissione di moneta, la creazione di notai, la conoscenza del delitto di lesa maestà, l'imposizione di collette¹⁰³.

Nei primi decenni del Seicento, in un clima politico ormai mutato, matura nella dottrina giuridica siciliana la tendenza a ridimensionare l'autorità del sovrano a vantaggio delle attribuzioni baronali. Probabilmente si prendeva atto di consuetudini feudali ormai radicate, che nel tempo avevano di fatto modificato la natura stessa del feudo, prescindendo dall'esplicito consenso regio. Se consideriamo in particolare la dottrina di Garsia Mastrillo, appare evidente tale spostamento: lo stesso giurista riconosce, del resto, che quasi tutti i baroni e le città demaniali del regno avevano acquisito il mero e misto imperio o per privilegio o per vendita, consentita ormai quest'ultima da un ordine regio del 13 settembre 1610¹⁰⁴. E in effetti tra Cinque e Seicento la concessione del mero e misto imperio si era talmente generalizzata da potersi considerare un'eccezione il barone che ne fosse privo.

Il Mastrillo recupera comunque la trattatistica tradizionale relativamente all'investitura feudale e alla concessione del mero e misto imperio, che rimane sempre legata a una esplicita attribuzione del sovrano, ma se ne discosta sensibilmente quando ne fissa il contenuto, inserendovi per l'appunto competenze che la precedente trattatistica aveva tralasciato, perché regalie di pertinenza regia, e che riguardano prevalentemente la potestà normativa e la nomina di giudici e ufficiali¹⁰⁵. In particolare, il giurista riconosceva che tutti i baroni e feudatari «ex concessione iurisdictione, maxime meri et mixti imperii, sibi a principe facta, possunt leges et aedicta condere», purché queste non vadano contro il diritto comune o le leggi superiori, siano giuste e orientate alla retta amministrazione della giustizia, e al mantenimento della pace tra i sudditi¹⁰⁶. In caso contrario i vassalli potevano ricorrere al sovrano, mentre i baroni rischiavano di perdere la giuri-

¹⁰³ Ivi, pp. 161, 163.

¹⁰⁴ G. Mastrillo, *De magistratibus eorum imperio et iurisdictione tractatus*, Panormi 1616, II, p. 72. Sul Mastrillo, cfr. R. Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano* cit., pp. 124-125; V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale* cit., pp. 78-79.

¹⁰⁵ Sull'argomento, cfr. M. Caravale, *Pote-*

stà regia e giurisdizione feudale cit., pp. 163-164. Neanche il Mastrillo riconosceva ai baroni investiti di mero e misto imperio la facoltà di imporre collette ai vassalli, dal momento che si trattava di regalie riservate al sovrano (G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., pp. 91-92).

¹⁰⁶ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., pp. 105-107.

sdizione e il feudo¹⁰⁷. Naturalmente, tale potestà legislativa era soggetta a parecchie limitazioni, ma risulta chiaramente affermata. E questo rappresenta una novità rispetto alla tradizione, che invece evidenziava soprattutto gli aspetti di carattere giurisdizionale, riservando alla sfera della sovranità le facoltà normative.

Garcia Mastrillo affronta un altro tema particolarmente importante, quello relativo alla nomina degli ufficiali, che la precedente dottrina annoverava tra le regalie, e che tanta parte avrà nel dibattito settecentesco, quando ai baroni si vieterà qualsiasi intromissione in merito. Il giurista ribadisce che tutti i baroni titolari di mero e misto imperio potevano nelle loro terre creare magistrati e ufficiali *habiles et sufficientes*, tanto cittadini quanto forestieri, a loro subordinati col compito di esercitare a loro nome la giurisdizione, ma non potevano vendere uffici giurisdizionali¹⁰⁸. Potevano, inoltre, costringere *vassallos invitos* ad accettare gli uffici ai quali erano stati designati, ma non potevano revocare i loro ufficiali durante l'amministrazione, né eleggerli o sostituirli a piacimento perché il loro mandato era annuale. Il sovrano, da parte sua, non poteva «constituere iudicem, seu officialem in terra baronis habentis merum et mixtum imperium, qui cognoscat de primis causis vassallorum»¹⁰⁹; né «mandare officiali baronis ..., quod cum voto alicuius causa expediat»: i baroni dotati di mero e misto imperio «soli et in solidum habent plenam administrationem nec tenentur requirere alterius opinionem»¹¹⁰.

Mastrillo chiarisce che l'elezione dei decurioni (giurati) e del sindaco in molti luoghi spettava alle università e che in questo caso dovevano intervenire in consiglio gli ufficiali del barone, sebbene in essa quest'ultimo non dovesse in alcun modo intromettersi, come indicato nel capitolo 57 del 1296, in cui re Federico aveva stabilito che «barones et milites nullo modo se intromictere debeant de electione iudicum et aliorum officialium, eligendorum per universitas terrarum et locorum anno quolibet»¹¹¹. Rimaneva però al barone la facoltà di *oppugnare* l'elezione fatta, «si sit universitati damnosa». I vassalli da parte loro non potevano riunire il consiglio senza l'autorizzazione del barone o senza l'intervento di un suo ufficiale, come del resto stabilito dal cap. LXIV di re Giovanni.

L'interpretazione del Mastrillo, sostenuta anche dal palermitano Mario Muta, fu però sottoposta a revisione da parte degli altri giuristi

¹⁰⁷ Ivi, p. 107.

¹⁰⁸ Ivi, pp. 95-103 (lib. IV, cap. XVII, *De baronum magistratibus*). La vendita degli uffici giurisdizionali era stata espressamente vietata da Carlo V con la prammatica del 31 ottobre 1535 (tit. XXXIV, pram. I, *De ambitu*), in cui è esplicito il divieto fatto a marchesi, conti e baroni, e coi capp. 56 e 174. Successi-

vamente erano ritornati sull'argomento anche Filippo II e Filippo III.

¹⁰⁹ Ivi, pp. 74-75. Così anche P. De Gregorio, *De concessione feudi* cit., p. 222.

¹¹⁰ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., p. 75.

¹¹¹ Il Mastrillo utilizza il termine 'decurione', prettamente ottocentesco (ivi, p. 102).



siciliani seicenteschi¹¹², tra i quali vale la pena di ricordare Mario Cutelli (1589-1654), che esaltò con forza il primato della giurisdizione regia su quella baronale ed ecclesiastica, e della dignità demaniale, in un'epoca caratterizzata da un vertiginoso aumento di titoli nobiliari concessi dal sovrano a pagamento e da un arretramento del demanio regio¹¹³. Si comprende così l'alto gradimento espresso nei suoi confronti da Rosario Gregorio, che ammetteva di non conoscere «tra i nostri, uomo in cui fosse il più acceso animo alle cose grandi e magnifiche, e di ingegno più ampio e robusto, e di più indipendente ed acre

¹¹² M. Caravale, *Potestà regia e giurisdizione feudale* cit., p. 166, il quale esamina più in dettaglio le concezioni di Mario Giurba, Mario Cutelli, Baldassarre Abruzzo, Francesco Riscato in materia di giurisdizione feudale vigente nel

regno (ivi, pp. 166-175).

¹¹³ Sulla vita e sugli scritti di Mario Cutelli, cfr. V. Sciuti Russi, *Mario Cutelli. Una utopia di governo*, Bonanno, Catania, 1994.

giudizio, e che con più ardita e sicura mano argomenti gravissimi abbia trattato», anche se poi gli rimproverava la scarsa comprensione di qualche legge, «imperciocché gli era ignoto il linguaggio e la storia dei mezzani tempi»¹¹⁴.

5. L'inflazione seicentesca: le vendite della giurisdizione

Negli anni compresi tra il 1583 e il 1748, la popolazione sottoposta alla giurisdizione feudale crebbe in Sicilia dal 44 al 58 per cento del totale e il rapporto tra comuni feudali e comuni demaniali passò da 3:1 a 6:1¹¹⁵. Tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Settecento si verificarono dunque profonde trasformazioni nella distribuzione della popolazione siciliana fra città e campagna, in massima parte dovuti al fenomeno della colonizzazione feudale, che nello stesso periodo assunse dimensioni enormi con importanti risvolti sul piano economico e politico, oltre che sociale. Tra XVI e XVIII secolo si contano nell'isola circa 120 centri abitati di nuova fondazione, distribuiti nell'intero territorio con una prevalenza nell'area della Sicilia centro-occidentale (Val di Mazara), nella maggior parte dei casi risalenti al periodo 1590-1650, che si connota come l'epoca aurea del fenomeno¹¹⁶.

Su questo processo agirono fattori diversi: da una parte le esigenze economiche del baronaggio, volte alla riqualificazione della rendita in una congiuntura caratterizzata dalla crescita della domanda cerealicola, spingevano la feudalità a valorizzare aree marginali e incolte convertendole alla produzione granaria, facendo leva su una forza lavoro abbondante e a basso costo disponibile alla migrazione¹¹⁷. Dall'altra, motivi di ordine pubblico e la necessità di controllare l'imperversare del fenomeno criminale, ma anche le accresciute necessità finanziarie di una monarchia in affanno inducevano Filippo III e Filippo IV a massicce alienazioni patrimoniali e alla vendita generalizzata di prerogative e di diritti regi. La *licentia populandi*, che consentiva la nuova fondazione da parte della Corona, si accompagnava generalmente alla vendita del mero e misto imperio, ormai accessibile a tutti coloro che volessero comprarlo. Come si è visto, Garcia Mastrillo (1616), aveva sottolineato che, mentre nel passato tale concessione non si acquisiva *de facili*, soprattutto sotto i sovrani aragonesi, «hodie tamen in regno passim barones omnes et civitates demaniales habent maerum et mixtum imperium, vel ex privilegio vel ex venditione, quae

¹¹⁴ R. Gregorio, *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano* cit., pp. 126, 128.

¹¹⁵ I dati sono ripresi da F. Benigno,

Ultra Pharus. Famiglie, commerci e territori nel Meridione moderno, Donzelli, Roma, 2001, p. 55.

¹¹⁶ Ivi, p. 58.

ex speciali ordine regio sub die 13 septembris 1610»¹¹⁸. Tale disposizione fu reiterata nel 1621, quando,

convenendo al servizio di S.M. cumulare et ammassare quella maggior somma di denaro che si può dal suo real patrimonio, per soccorrere et subvenire alle urgentissime necessità che soprastano, ed alla conservazione delli stati e domini di Sua Maestà e sua real corona ... ha deliberato vendere et alienare cossi a tutti passati, come per termino ad redimendum ogni iurisdictione di mero e misto imperio, alta e bassa, cum gladii potestate, a tutte quelle città et università e terre del regno che la vorranno comprare; necnon venderi a tutti e qualsivoglia signori, baroni di vassalli, feudatarii, e pezzi di territorii e burgensatici, etiam che dette baronie, feudi, territorii e burgensatici fossero posti e siti dentro o fora di territorii e giurisdictione di università; pretende S.E. vendere a tutti passati tutte quelle giurisdizioni meri et misti imperii, venditi et alienati certa [recte: carta] gratia redimendi, a tutti passati absque spe redimendi; e questo per quella maggior somma e prezzo che potrà convenire, cossi de contanti, come ad tempus¹¹⁹.

E ancora nel 1636 la corte madrilena manifestava l'intenzione di vendere «delli effetti del Real Patrimonio quelli che si vorranno da qualsiasi persona comprare ... tonnare e terre con titolo di nobiltà ... iurisdictioni di mero et mixto imperio, facultà di poter popolare ... terre e vassallaggi del demanio di S.M.»¹²⁰. Con qualche ragione dunque a metà Seicento il giurista Mario Cutelli denunciava come «de tantas almas» viventi nel Regno di Sicilia «no tiene Vuestra Magestad el çinco por çiento que sean subditos suyos», essendo numerosi coloro che per varie ragioni non erano sottoposti alla giurisdizione ordinaria¹²¹.

Alla base del processo di colonizzazione promosso dal baronaggio vanno però ascritte anche profonde motivazioni di carattere politico e sociale, dal momento che il possesso di un feudo popolato consentiva l'accesso in parlamento e l'attribuzione di un titolo di rango più elevato di quello di semplice barone assegnato generalmente ai titolari di feudi rustici: non è un caso, infatti, che i fondatori dei nuovi centri fossero per lo più esponenti della nuova feudalità di recente investitura interessati ad acquisire un prestigio politico e uno status sociale più elevati¹²². Occorre inoltre considerare che la fondazione di un

¹¹⁷ Ivi, pp. 57-69. Sull'argomento, cfr. anche T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia nella prima età moderna*, in C. De Seta (a cura di), *Insediamenti e territorio*, Storia d'Italia, Annali 8, Torino, Einaudi, 1985, pp. 417-472; M. Verga, *La Sicilia dei grani. Gestione dei feudi e cultura economica fra Sei e Settecento*, Olschki, Firenze, 1993, pp. 33 sgg.

¹¹⁸ G. Mastrillo, *De magistratibus* cit., p. 72.

¹¹⁹ Il documento è riportato per intero in nota da D. Orlando, *Il feudalesimo in Sicilia* cit., pp. 193-194.

¹²⁰ Cit. da M. Verga, *La Sicilia dei grani* cit., p. 39.

¹²¹ Cit. da V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia* cit., p. 219. Il Rocchetti riporta l'elenco delle terre feudali che, quando egli scriveva, non avevano il mero e misto imperio (G. B. Rocchetti, *Diritto feudale comune e sicolo* cit., p. 150).

nuovo centro, se poteva tradursi in un buon affare, portava con sé anche un margine di rischio elevato, impegnando il feudatario in investimenti di capitale, che solo chi era dotato di spirito imprenditoriale e godeva di maggiore liquidità poteva permettersi. Ovvero proprio gli esponenti del nuovo baronaggio costituito da detentori di uffici pubblici, elementi del patriziato urbano, mercanti stranieri, ex gabellotti disposti a compensare un eventuale fallimento economico con il conseguimento di uno status politico e sociale più elevato. D'altra parte, la concessione del mero e misto imperio, con l'esercizio dei poteri giurisdizionali a esso connessi, amplificava notevolmente il controllo sociale sul territorio, completando l'assoggettamento della popolazione già assicurato dall'organizzazione produttiva. L'altra faccia della medaglia era la perdita del controllo politico e amministrativo su porzioni consistenti di territorio da parte della città che precedentemente lo esercitava, a discapito degli interessi particolari che si contendevano il dominio urbano¹²³.

La nuova fondazione comportava infatti la formazione di un centro autonomo, che veniva sottratto a una università vicina, generalmente demaniale, alle cui dipendenze esso si trovava, e che spesso pertanto frapponeva ostacoli alla nascita del nuovo insediamento. La concessione della *licentia* era infatti formalmente subordinata al parere favorevole delle città demaniali vicine. Non di rado protagonisti delle nuove fondazioni furono esponenti della classe dirigente locale, in grado di far convergere attorno al progetto un certo consenso, limitando i rischi di una inevitabile ostilità, che almeno in una prima fase risulta però piuttosto contenuta¹²⁴. Sicché i non pochi casi di fallimento possono essere ricondotti non tanto alla scarsità degli investimenti, quanto piuttosto alla inadeguata influenza politica del fondatore¹²⁵. Ben presto però la perdita di uomini, terra ed entrate fiscali fece sentire i suoi effetti sulla città-madre, contribuendo a modificare sensibilmente gli equilibri politici sociali ed economici e generando una diffusa ostilità nei confronti del fenomeno. Insomma, non pochi furono i conflitti giurisdizionali e politici che a livello locale le nuove fondazio-

¹²² Su questi aspetti cfr. in particolare T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia* cit., pp. 432-441; M. Aymard, *Le città di nuova fondazione in Sicilia*, Storia d'Italia, Annali, VIII, Einaudi, Torino, 1985, pp. 407-414; O. Cancila, *La terra di Cerere* cit., p. 101.

¹²³ Cfr. T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia* cit., p. 449, ma anche il contrastato caso della fondazione di Paceco (F. Benigno, *Una casa, una terra. Ricerche su Paceco, paese nuovo*

nella Sicilia del Sei e Settecento, CUECM, Catania, 1985) e di Trabia (G. Dentici, *Sulla colonizzazione in Sicilia nel XVII secolo. La nascita di un insediamento costiero (Trabia)*, estratto da: Il Circolo Giuridico "L. Sampolo", vol. XLIII, *Studi in onore di Giovanni Musotto*, II, Palermo, 1980).

¹²⁴ T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia* cit., pp. 448-449. Sull'argomento ritorna anche F. Benigno, *Ultra Pharum* cit., pp. 66-68.

ni provocarono e che in diversi casi si prolungarono per decenni: al desiderio di regolare in modo più efficace le dispute va ricondotto probabilmente l'ordine regio del 15 novembre 1611, che riservava al sovrano tutte le concessioni, sottraendole al controllo viceregio¹²⁶.

Pur di ottenere la *licentia populandi* e di ingraziarsi il favore dell'università demaniale, diversi baroni erano persino pronti a rinunciare alla giurisdizione civile e criminale a favore della corte demaniale di pertinenza, salvo poi assumere, una volta conseguito lo scopo, un atteggiamento completamente diverso: è il caso di don Lucio Bonanno, esponente di una delle famiglie emergenti di Siracusa, che, previo l'esborso di 400 onze, riuscì a ottenere nel 1627 la facoltà di popolare Floridia e il nulla osta della vicina Siracusa, che però alcuni anni più tardi lamentava che «il detto barone di Floridia pretende avere mero e misto imperio, non essendo quello concesso né dato, anzi espressamente proibito et preservato come per sua lettera si vede», e denunciava che lo stesso don Lucio e il fratello Giuseppe – il quale aveva intanto ottenuto dal Senato siracusano parere favorevole a edificare Belvedere –, «pretendono conoscere cause civili e criminali, avendo esso creato molti ufficiali, carcerato delinquenti, et quelli denegando darli alo spettabile Capitano iustiziaro di questa città, a cui tocca la cognizione di detta causa criminale per essere detto fegho situato nel territorio di questa città»¹²⁷. In verità, la licenza ottenuta dal Bonanno, se non contemplava espressamente la concessione del mero e misto imperio, gli conferiva tuttavia in forma ampia gli usuali poteri giurisdizionali (tra cui la nomina degli ufficiali e l'imposizione di gabelle) e non recava alcuna memoria delle condizioni imposte dal Senato siracusano, lasciando aperti ampi margini di conflittualità futura¹²⁸. A tal punto che il Bonanno otteneva nel 1632 delle lettere viceregie con cui si intimava agli ufficiali di Siracusa di non doversi «intricare nella iurisdizione di detto illustre duca, ma quella lasciare usare ed amministrare a essa»¹²⁹. Solo alcuni anni più tardi si giunse a un accordo, mediato da un delegato regio, con cui si ribadiva la giurisdizione civile e criminale del duca su Floridia, ma solo per le cause *a relegazione infra* e non per quelle *a relegazione supra*, di pertinenza invece del capitano di giustizia di Siracusa, anche se si riconosceva

¹²⁵ T. Davies, *La colonizzazione feudale della Sicilia* cit., pp. 451-453.

¹²⁶ *Siculae Sanctiones*, Palermo, 1750, I, p. 137.

¹²⁷ Cit. in F. Benigno, *Città e feudo nella Sicilia del Seicento: il caso di Floridia*, in Id., C. Torrisi, *Città e feudo nella Sicilia moderna*, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1995, p. 164.

Sulla fondazione di Floridia e l'escalation sociale dei Bonanno a Siracusa nel corso del Seicento, cfr. anche F. Gallo, *Siracusa barocca. Politica e cultura nell'età spagnola (secoli XVI-XVII)*, Viella, Roma, 2008, pp. 126-133.

¹²⁸ F. Benigno, *Città e feudo nella Sicilia del Seicento* cit., p. 158.

¹²⁹ Ivi, p. 165.

agli ufficiali del duca la facoltà di poter porre il reo in arresto¹³⁰. Spettava però al capitano di giustizia di Siracusa raccogliere le informazioni necessarie a istruire il processo e trasferire il reo in città, mentre il duca a quel punto non avrebbe più dovuto intromettersi nel giudizio. Condizioni che puntualmente vennero disattese dal Bonanno, che invece perseverava nel non consegnare al capitano di giustizia di Siracusa alcuni banditi dai suoi catturati e a non permettere la raccolta delle informazioni necessarie a istruire il processo.

Il caso di Floridia evidenzia inoltre ancora una volta come la facoltà di poter eleggere gli ufficiali di giustizia (capitani, giudici, fiscali) e gli amministratori dell'università, i giurati in primo luogo, fosse assolutamente indipendente dalla concessione del mero e misto imperio, come poi la legislazione caracciolana puntualizzerà, e fosse legata a un esplicito privilegio che in diversi casi i baroni avevano ottenuto *ab antiquo* con la concessione del feudo e che però spesso non erano più in grado di dimostrare. Nel 1513 Giovanni Royz de Calcena e la moglie Eleonora ottenevano la licenza di poter popolare la baronia di Riesi e Cipolla col mero e misto imperio, ma non è fatto alcun cenno alla facoltà di nominarvi gli ufficiali, che invece viene concessa a Giovanni Campo col mero e misto imperio per edificare Campofranco nel 1571:

Volumus etiam quod tu et successores tui in eadem baronia et terra positus et valeatis frui et experiri omnimoda iurisdictione civili et criminali iuxta formam privilegiorum baronie Montis mellis de cuius membris sunt supradicta pheuda per te possessa et in ea castellanum secretum iudices iuratos capitaneum et alios officiales necessarios et oportunos quibuscumque nominibus censeatur tibi et tuis bene visis erigere constituere creare ordinare et deputare in omnibus et singulis iuribus iurisdictionibus honoribus et honeribus solitis et consuetis.

Anzi il privilegio di concessione prevedeva pure la possibilità di rimuoverli e destituirli «et alios de novo creandum».

Le *licentiae populandi* seicentesche contemplavano generalmente tale facoltà, considerata ormai evidentemente una prassi: si è già del resto evidenziato come la dottrina giuridica seicentesca, il Mastrillo in particolare, prendendo atto di consuetudini feudali ormai radicate, avesse puntualizzato che tutti i baroni potevano nelle loro terre creare magistrati e ufficiali. Era piuttosto la concessione del mero e misto imperio a poter mancare, come il caso di Floridia testimonia. Le situazioni che emergono dalla documentazione sono comunque diverse e una certa ambiguità permane. La *licentia populandi* rilasciata al principe di Trabia Ottavio Lanza nel 1635 dietro una generosa offerta di

¹³⁰ Per i particolari dell'accordo, cfr. *ivi*, pp. 165-166.

20.000 scudi – a fronte degli appena 3000 presentati dall'università di Termini per scongiurarne il rilascio – prevedeva la concessione del mero e misto imperio, ma in essa non vi è traccia di indicazioni relative alla nomina degli ufficiali¹³¹. Viceversa, Ignazio Sebastiano Gravina, principe di Palagonia, nel 1687 otteneva la *licentia populandi* del feudo di Bardella, sito nel territorio di Calatabiano, con ampie facoltà di esercitare la giurisdizione civile e criminale e di scegliersi i propri ufficiali:

et in ea habeatis et exercere valeatis omnimodam iurisdictionem tam civilem quam criminalem altam et bassam in omnibus causis civilibus et criminalibus primi et secundi iudicij revisionis et appellations ac etiam gravaminis et alijs remedijs omnium causarum civilium et criminalium et sicut ex forma vestrorum privilegiorum dicti status et terrae Calatabiani hactenus vos et antecessores vestri tenuistis et habuistis cum clausula abdictiva et remissione pro omnibus civibus et habitatoribus ac etiam delinquentibus qui in dicta terra del Piemonte et baronia Calatabiani deliquerint furcas in ea erigendo et ad tormenta dispensando ac etiam possitis in et iusta formam vestrorum privilegiorum ac scripturarum vestrarum et regni capitulorum eligere et ordinare castellanum, secretum, capitaneum, iudices, iuratos, et alios officiales necessarios et opportunos vobis vestrique haeredibus et sucessoribus in ditto statu et terra Calatabiani¹³².

Francesco Maria Bologna aveva invece acquistato nel 1620 il mero e misto imperio su Milicia, ma otteneva solo più tardi con la *licentia populandi* la facoltà di edificare Altavilla

et in ea constituere et ordinare castellanum, secretum, capitaneum, iudicem, iuratos et alios officiales necessario set opportunos vobis vestrisque hereditibus benevisos et cum omnibus et singulis iurisdictionibus, honoribus et oneribus soliti set consuetis¹³³.

È certamente significativo che ad aggiudicarsi la facoltà di amministrare la giurisdizione civile e penale ad Altavilla, oltre al libero accesso alla torre del castello provvisoriamente utilizzata come prigione, fosse tale don Stefano D'Alberto, suo gabelloto, come si legge in un memoriale prodotto dallo stesso¹³⁴:

¹³¹ Cfr. il documento riportato in appendice da G. Dentici, *Sulla colonizzazione in Sicilia nel XVII secolo* cit., pp. 68-70.

¹³² Asp, *Archivio Gravina Cruyllas*, vol. 126, cc. 215-218 (22 settembre 1687). Ringrazio per l'indicazione Claudia Raccuglia.

¹³³ V. Balistreri, *Le licentiae populandi in Sicilia nel secolo XVII*, Palermo, Athena, 1979, pp. 75-78.

¹³⁴ Cfr. L. Pinzarrone, *Una nuova famiglia feudale siciliana: i Bologna, marchesi di Altavilla (XVI-XVII secc.)*, tesi di Dottorato di Ricerca in Storia (Storia della cultura, della società e del territorio in età moderna), XIX ciclo, Università di Catania, Tutor Prof. R. Cancila, p. 104, che cita un documento dell'Asp, Archivio Camporeale, busta 1476, cc. 5-6, 22 dicembre 1622.

Don Stefano de Alberto affittatore del fecho seu territorio di la Milici al supplicante affittato per il spettabile don Francesco Maria di Bologna con li raggioni et pertinentii soi universi nelli quali li ha stato compreso il mero et misto imperio iurisdictione civile et criminale in virtù di contratto con li atti di notar Gioseppi Caruso a 10 di aprile 1621.

E quando il Bologna in breve tempo gli revocò l'incarico per insolvenza, con havere clandestino spogliato et fatto spogliare al supplicante della portione queta et pacifica delli stantii di ditto baglio et torre della administratione della iurisdictione et mero et misto imperio affittato in virtù di ditto contratto et compreso non solamente de iure nella clausola generale cum iuribus et pertinentiis suis universis ma etiam de expresso consenso di ditto spettabile di Bologna affittante,

il D'Alberto continuò però ad assicurarsi

che resti in potere di ditto di Alberto la iurisdictione civili di tutti quelli cosi che sarrà di soi interessi tanto di roba sua quanto di homini soi dove haverà ditto di Alberto interessi fu, et per la iurisdictione criminali nelli sopradetti cosi che lui have interessi o per causa di qualsivoglia prosecutione di quelli personi che detto de Alberto in ditto fecho. Per tutto ditto mese d'agosto prossimo da venire di questo anno presente sia iudici il dottor Bardassare Marcagnone tanto per li cosi successi per lo passato quanto per li cosi da succedere per l'avvenire per tutto ditto mese d'agosto, al quale doctor di Marcagnone detto spettabile di Bologna lo eligiò et eligi iudici cum clausula de non revocando per tutto ditto mese d'agosto con quelli carrichi honori et molumenti et altri a ditto officii di iudici debite spettanti et pertinenti et non altrimenti¹³⁵.

Non era un caso isolato perché assai spesso oggetto dell'arrendamento sin dal Cinquecento era anche la giurisdizione civile e penale¹³⁶. Così si legge in un contratto stipulato nel 1630:

Totum dictum pheudum dictamque vineam desuper ingabbellatum et arrendatum ac ingabbellatam et arrendatam cum iuribus et pertinentijs eorum omnibus universis aquis fluentibus magasenjs stantijs et alijs in eis existentibus et cum omnibus et singulis iuribus iurisdictionibus mero et misto impero et alijs que dictum pheudum habet detinet et possidet eiusque integro et indiminuto statu nihil pro dicto spettabile de Ortolano dictis nominibus escluso nec reservato nisi tam et dumtaxiat infra gabella durante tempore presentis arrendamenti et quod ad dictum pheudum inclusum et strasactatum ad omnem et quemcumque usum tam massariarum quam herbagiorum et pro pasqua quovis animalium cuiuscumque speciei sint etiam porcorum ex pacto sic inter eos et non aliter¹³⁷.

¹³⁵ Asp, Notai defunti, Notaio Giuseppe Caruso, stanza II, busta 1169, 10 aprile 1621, cc. 499-502. Ringrazio per l'indicazione Lavinia Pinzarrone.

¹³⁶ O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano*, Palumbo, Palermo, 1983,

p. 174, on line sul sito www.mediterraneanresearchstoriche.it.

¹³⁷ Asp, Archivio privato Notarbartolo di Sciara, vol. 270, f. 280 (13 giugno 1630). Ringrazio per l'indicazione Luciana Ratto.

Il 18 dicembre 1646, ad esempio, la Deputazione degli Stati emanò un bando per ingabellare stati e terre di don Luigi Moncada Aragona e La Cerda, principe di Paternò, duca di Montalto e Bivona unitamente con il mero e misto imperio¹³⁸. Tra i diversi casi documentati vale la pena di citare anche quello di Fabrizio Trapani, gabelloto della baronia di Milocca dove esercitava, per conto del monastero di San Martino, la giurisdizione civile e criminale: dei suoi abusi «si poteva scrivere un quaderno», come nel 1609 riferiva al viceré il capitano di Racalmuto, che non esitava ad ammettere che «mi lo pingiano in maniera che ni havia timore io non havendoci di fare»¹³⁹. Un personaggio dunque Fabrizio Trapani che

può essere considerato il prototipo del gabelloto siciliano del Cinquecento, che si afferma e si arricchisce perché abusa a suo vantaggio degli strumenti che la legge gli mette a disposizione (giurisdizione civile e criminale nel nostro caso) e sfrutta a suo vantaggio le carenze del potere centrale, che finisce col sostituire¹⁴⁰.

Del resto, la situazione della giustizia e dell'ordine pubblico in Sicilia rappresentava ormai una vera e propria emergenza che, malgrado gli sforzi dei vari viceré che nel corso del Seicento si susseguirono, si riusciva a fronteggiare con estrema difficoltà: nonostante qualche successo i risultati conseguiti nella lotta contro il crimine si rivelarono effimeri¹⁴¹. Preoccupava in particolare il fenomeno del banditismo nella cui morsa l'isola era stretta in preda a «los muchos desordenes, homicidios, composiciones y cautivaciones que han cometido y van cometiendo los banditos que ay en este Regno»¹⁴².

Tra i casi che la storiografia ha portato alla luce vale la pena di ricordare quello della banda dei Ferlesi, una vera e propria impresa del crimine, complessa e ben strutturata, dedita all'abigeato, all'omicidio su commissione e soprattutto al sequestro di persona¹⁴³. Una banda la cui forza derivava dal radicamento nel territorio ad ampio raggio e dalla rete di protezione e solidarietà che coinvolgeva esponenti della nobiltà, governatori di alcune città, persino ordini religiosi. Non un fenomeno marginale e isolato, dunque, magari in conflitto con la società, ma un'attività che dalle connivenze ragguardevoli ed eminenti su cui poteva contare traeva la sua forza. Infatti,

¹³⁸ *Bando della Deputazione degli stati del 18 dicembre 1646*, Asp, Archivio Moncada, busta 1188, c. 45 r. Ringrazio per l'indicazione Daniele Palermo.

¹³⁹ Cfr. O. Cancila, *Baroni e popolo nella Sicilia del grano* cit., pp. 179-184.

¹⁴⁰ *Ivi*, p. 182.

¹⁴¹ Cfr. G. Marrone, *Città campagna e criminalità nella Sicilia moderna* cit., pp. 117-122.

¹⁴² Cfr. il documento riportato in nota, *ivi*, p. 127.

¹⁴³ *Ivi*, pp. 127-132.

la principal causa de entretenerse estos banditos tanto en campaña y hazer tanto daño en ella y dentro de las mismas ciudades y tierras de este Regno es tener quien les encubre y favorece, receta y les sirve de badetas, no obstante los bandos o penas que estan establecidas¹⁴⁴.

In questo contesto così inquietante certamente la politica delle nuove fondazioni doveva apparire al governo un elemento frenante nei confronti della criminalità dilagante e del disordine pubblico vigente nell'isola, configurandosi come fattore di controllo sociale. Al quale tutti potevano concorrere. L'opportunità non doveva sfuggire certo ai baroni che in molti casi proprio con ragioni di ordine pubblico motivarono le loro richieste di popolamento di territori disabitati e pieni di insidie e pericoli. Per Francesco Maria Bologna – che ne chiedeva la *licentia populandi* – la Milicia, ad esempio, andava colonizzata perché

passo di latro, dove s'hanno assassinato infinite persone, come costa per diversi testimonii et depositioni di consiglieri e procuratori fiscali della Regia Gran Corte et altri ufficiali della città di Palermo, li quali testimoniano dell'atrocissimi delitti, d'homicidi, et furti cum violenze ch'ogni giorno da ladri et pubblici stratari sono stati commessi in detto passo della Milice¹⁴⁵.

D'altra parte, «molti altri luoghi del Regno, che prima erano passi di latro et d'assassini, nelli quali fattovi habitatione han cessato detti delitti».

In verità, sappiamo assai bene che l'estensione della giurisdizione baronale non si tradusse affatto nel corso del Seicento in un miglioramento sostanziale dello stato della giustizia nel regno. L'emergenza rimase una eredità del secolo successivo: solo a partire dagli anni Trenta del Settecento in Sicilia la questione relativa alla giurisdizione feudale sarà posta con maggiore determinazione, anche se la ferma reazione baronale impose cautela al governo e rallentò il cammino delle riforme, consigliando di spostare l'attenzione sulla giurisdizione ecclesiastica. Ancora negli anni Ottanta anzi la giurisdizione feudale dimostrava in Sicilia un'ottima tenuta, dal momento che i cauti progetti riformatori precedentemente tentati non erano valse in verità a scalfirne minimamente l'impianto, che rivelava piuttosto robuste radici. Aspettando Caracciolo.

¹⁴⁴ Ivi, p. 128.

¹⁴⁵ Cfr. L. Pinzarrone, *Una nuova famiglia feudale siciliana* cit., p. 108, che

riporta il documento relativo alla richiesta di autorizzazione alla fondazione da parte di Francesco Maria Bologna.